

Società della Salute zona Pisana



Azienda USL Toscana nord ovest



## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI**

(modificato ai sensi della deliberazione Assemblea dei Soci n. 19 del 28 ottobre 2016)

## Principi generali

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;

nello spirito della Legge 328/2000, della L.R. 41/2005 e della L.R. 60/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

*in sintonia con* le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali;

in conformità ai principi generali e programmatici dei vigenti Statuti comunali dei Comuni Soci;

compatibilmente con le risorse dei bilanci finanziari;

Considerato che i Comuni in qualità di titolari delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi nazionali e regionali, disciplinanti l'assetto dei servizi socio – assistenziali, svolgono compiti d'organizzazione e di gestione degli stessi allo scopo di realizzare una rete locale degli interventi e dei servizi sociali e nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
- prevenire e rimuovere le cause d'ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d'emarginazione nell'ambiente di vita, di studio o di lavoro ad esclusione delle situazioni e dei bisogni a cui risponde il sistema sanitario, quello previdenziale o dell'amministrazione della giustizia;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento nel rispetto della specificità delle esigenze di ciascuno;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- definire interventi per l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente, familiare, sociale, scolastico e lavorativo delle persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile.

## **INDICE:**

### **PRINCIPI GENERALI pag. 8-13**

#### **TITOLO I Norme generali pagg. 8-10**

Articolo 1 Principi e valori ispiratori

Articolo 2 Ambito territoriale

Articolo 3 Oggetto del regolamento

Articolo 4 Tipologie delle prestazioni e dei servizi e modalità di realizzazione

Articolo 5 Destinatari delle prestazioni e dei servizi

Articolo 6 Priorità d'accesso

Articolo 7 Titolarità degli interventi

Articolo 8 Finalità delle prestazioni e dei servizi

Articolo 9 Integrazione delle politiche per la salute

Articolo 10 Informazione ai cittadini

Articolo 11 Compartecipazione al costo dei servizi

#### **TITOLO II Iter delle prestazioni pagg. 11-12**

Articolo 12 Richiesta di accesso

Articolo 13 Convocazione dei parenti

Articolo 14 Commissione zonale di Assistenza sociale

Articolo 15 Decorrenza e durata delle provvidenze

Articolo 16 Lista d'attesa

Articolo 17 Controlli e verifiche

Articolo 18 Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi

#### **TITOLO III Interventi, prestazioni e servizi pag. 13**

Articolo 19 Interventi del Servizio di Assistenza Sociale e della rete territoriale

Articolo 20 Prestazioni, interventi e servizi.

#### **TITOLO IV Disposizioni finali pag. 13**

Articolo 21 Sistema informativo degli assistiti e delle prestazioni

Articolo 22 Trattamento dei dati personali

Articolo 23 Soggetti autorizzati alla presentazione dell'istanza

Articolo 24 Modifiche e integrazioni

## **ALLEGATO 1**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) ALLE COMPARTECIPAZIONI PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI pagg. 14-18**

Articolo 1 Norme generali

Articolo 2 Applicazione

Articolo 3 Composizione del nucleo familiare

Articolo 4 ISEE

Articolo 5 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

Articolo 6 Prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni

Articolo 7 ISEE corrente

Articolo 8 Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

Articolo 9 Attestazione  
Articolo 10 Isee provvisorio  
Articolo 11 Successiva acquisizione ISEE  
Articolo 12 Aggiornamento dati

## **DISCIPLINARE “INTERVENTI ECONOMICI” pagg. 19-21**

### **TITOLO I Prestazioni economiche ordinarie pagg. 19-20**

Articolo 1 Finalità  
Articolo 2 Accesso e iter procedurale  
Articolo 3 Soglie d'accesso ed entità dei contributi  
Articolo 4 Buono spesa

### **TITOLO II Prestazioni economiche straordinarie pagg. 20-21**

Articolo 5 Finalità  
Articolo 6 Accesso e iter procedurale  
Articolo 7 Soglie d'accesso e valore del contributo  
Articolo 8 Assistenza economica in casi particolari  
Articolo 9 Crespina Lorenzana

## **DISCIPLINARE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE pagg. 22-29**

### **Premessa**

### **TITOLO I Norme generali pagg. 22-23**

Articolo 1 Destinatari  
Articolo 2 Tipologia e modalità di erogazione  
Articolo 3 Modalità e procedure d'accesso  
Articolo 4 Iter procedurale  
Articolo 5 Termini  
Articolo 6 Durata degli interventi  
Articolo 7 Criteri per la formazione della lista di attesa.

### **TITOLO II Assistenza Domiciliare pagg. 23- 25**

#### **CAPO I Assistenza Domiciliare Integrata diretta**

Articolo 8 Continuità Assistenziale  
Articolo 9 Compartecipazione al costo del servizio

#### **CAPO II Assistenza Domiciliare Integrata indiretta**

Articolo 10 Contributi economici

#### **CAPO III Contributi alle famiglie che utilizzano servizi prolungati di assistenza domiciliare**

Articolo 11 Oggetto  
Articolo 12 Requisiti per l'accesso  
Articolo 13 Modalità di erogazione dei contributi

#### **CAPO IV Affidi**

Articolo 14 Affidamento etero familiare anziani

#### **CAPO V Assistenza Domiciliare socio-assistenziale**

Articolo 15 Oggetto  
Articolo 16 Compartecipazione

### **TITOLO III Cure di Prossimità pagg. 25-26**

Articolo 17 Definizione e finalità

Articolo 18 Requisiti per l'accesso, destinatari e iter procedurale

Articolo 19 Durata del beneficio e verifiche periodiche di mantenimento dei requisiti

ALLEGATO 1a pag. 27

ALLEGATO 1b pag. 28

ALLEGATO 1c pag. 29

### **DISCIPLINARE SERVIZI PER LA DISABILITÀ pagg. 30-37**

#### **Premessa**

#### **TITOLO I Gli interventi di aiuto alla persona in situazione di gravità pagg. 30-31**

Articolo 1 Destinatari

Articolo 2 Accesso

Articoli. 3 Iter procedurale

Articolo 4 Compartecipazione al costo del servizio

Articolo 5 Tipologia delle prestazioni e modalità di erogazione

Articolo 6 Durata degli interventi

Articolo 7 Lista d'attesa

Articolo 7 bis

#### **TITOLO II Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico pag. 32**

Articolo 8 Destinatari

Articolo 9 Accesso e modalità di erogazione dell'intervento

Articolo 10 Finalità e tipologia delle prestazioni

Articolo 11 Durata degli interventi

#### **TITOLO III Assistenza educativa socio-riabilitativa pagg. 32-33**

Articolo 12 Destinatari

Articolo 13 Accesso

Articolo 14 Iter procedurale

Articolo 15 Compartecipazione al costo del servizio

Articolo 16 Tipologia delle prestazioni e modalità di erogazione

Articolo 17 Durata degli interventi

Articolo 18 Lista d'attesa

#### **TITOLO IV Inserimenti a valenza socio-riabilitativa pag. 34**

Articolo 19 Destinatari

Articolo 20 Definizione e iter procedurale

Articolo 21 Modalità operative

Articolo 22 Durata dell'intervento

#### **TITOLO V Inserimento etero familiare supportato di adulti e minori con disabilità IESAD pagg. 34-35**

Articolo 23 Destinatari

Articolo 24 Accesso e finalità

Articolo 26 Modalità operative

Articolo 26 Durata dell'intervento

Articolo 27 Prestazioni incompatibili

ALLEGATO 1 pagg. 36-37

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI pagg. 38-43**

**TITOLO I Servizi residenziali per anziani non autosufficienti pagg. 38-39**

Articolo 1 Modalità e procedure per l'accesso

Articolo 2 Ricoveri temporanei

Articolo 3 Modalità di compartecipazione all'ammontare della quota sociale

Articolo 4 Residenza anagrafica dell'ospite in struttura residenziale

Articolo 5 Graduatoria per l'accesso

**TITOLO II Servizi residenziali per persone di età inferiore ai 65 anni pagg. 39-40**

Articolo 6 Modalità e procedure per l'accesso

Articolo 7 Quota sociale e sua integrazione.

Articolo 8 Residenza dell'ospite in struttura residenziale

Articolo 9 Graduatoria per l'accesso e lista d'attesa

Articolo 10 Patologie a prevalenza psichiatrica

**TITOLO III Servizi residenziali per persone autosufficienti pagg. 40-41**

Articolo 11 Modalità e procedure per l'accesso

Articolo 12 Modalità di compartecipazione all'ammontare della quota sociale

Articolo 13 Residenza anagrafica dell'ospite in struttura residenziale

Articolo 14 Graduatoria per l'accesso

Articolo 15 Incompatibilità

ALLEGATO 1 pag. 43

ALLEGATO 2 pag. 43

**DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI pagg. 44-45**

**TITOLO I Servizi semi- residenziali per anziani non autosufficienti pagg. 42-43**

Articolo 1 Modalità e procedure per l'accesso

Articolo 2 Compartecipazione al costo del servizio

Articolo 3 Graduatoria per l'accesso

**TITOLO II Servizi semi- residenziali per disabili pag. 44**

Articolo 4 Modalità e procedure per l'accesso

Articolo 5 Compartecipazione al costo del servizio

Articolo 6 Graduatoria per l'accesso

ALLEGATO 1 pag. 45

**DISCIPLINARE SERVIZI PER I MINORI pag. 47-51**

**TITOLO I Interventi educativi pagg. 47-48**

Articolo 1 Caratteristiche e finalità del servizio  
Articolo 2 Obiettivi generali del servizio  
Articolo 3 Destinatari  
Articolo 4 Modalità e procedure d'accesso  
Articolo 5 Criteri di priorità per l'attivazione del servizio  
Articolo 6 Il progetto educativo  
Articolo 7 Iter procedurale e modalità di erogazione del servizio  
Articolo 8 Durata degli interventi  
Articolo 9 Attivazione del servizio e lista d'attesa  
Articolo 10 Compartecipazione

**TITOLO II Affidamenti familiari pagg. 48-49**

Articolo 11 Caratteristiche del servizio  
Articolo 12 Centro Affidi  
Articolo 13 Durata degli interventi  
Articolo 14 Contributo per affidamento etero familiari  
Articolo 15 Affidamento familiare a parenti  
Articolo 16 Minori in affidamento familiare che diventano ultradiciottenni

**TITOLO III Interventi economici di sostegno alla genitorialità pag. 50**

Articolo 17 Assistenza economica integrativa  
Articolo 18 Modalità e procedure d'accesso  
Articolo 19 Durata e entità della prestazione  
Articolo 20 Iter procedurale e attivazione del servizio

**TITOLO IV Affidamento a strutture pag. 50**

Articolo 21 L'affidamento ad un servizio residenziale socio-educativo.

**TITOLO V Inserimenti a valenza socio-riabilitativa pagg. 50-51**

Articolo 22 Finalità e accesso all'intervento  
Articolo 23 Destinatari

## **PRINCIPI GENERALI**

### **TITOLO I Norme generali**

#### **Articolo 1 Principi e valori ispiratori**

Il presente regolamento si ispira ai principi generali contenuti nella normativa e nella programmazione regionale e agli indirizzi definiti nella programmazione zonale condivisi con la comunità locale.

Universalismo: la rete dei servizi comunitari rivolge la propria offerta a tutti i cittadini, nel limite delle risorse dei bilanci finanziari.

Equità: l'erogazione delle prestazioni avviene senza discriminazioni nel rispetto delle diversità e in proporzione al bisogno di ciascuno.

Centralità della persona: al centro del sistema dei servizi vi è la persona, nella sua unicità e individualità, portatrice di diritti e potenzialità.

Accessibilità: la definizione di criteri precisi e trasparenti che migliorino la facilità dell'accesso rappresenta un elemento caratterizzante e una priorità del sistema per consentire alle persone di esprimere e veder accolto il proprio bisogno.

Tutela dei diritti e loro esigibilità: rappresentano una priorità del sistema a garanzia del superamento di ogni discriminazione e per il riconoscimento del diritto irriducibile alla libertà individuale.

Prossimità: il sistema si impegna alla presa in carico per trovare una soluzione al bisogno rappresentato dal cittadino, a valorizzare il più possibile la dimensione umana del servizio, all'accoglienza e all'ascolto delle persone e dei loro bisogni, per accompagnarle in un percorso di cura, intesa come "prendersi cura", con attenzione, rispetto, prossimità.

Partecipazione e Corresponsabilità: la partecipazione assume un ruolo centrale e strategico della definizione del sistema locale dei servizi e si definisce non come semplice consultazione, ma come esercizio della propria possibilità di influire.

Comunicazione: la comunicazione e la capillare informazione per l'accesso e la fruizione dei servizi è il principale strumento per la costruzione di relazioni e interazioni; è essa stessa strumento importante di promozione della salute e prevenzione del disagio, dell'emarginazione e della sofferenza.

Qualità: il sistema dei servizi deve perseguire un orientamento alla qualità che si esprime in:

appropriatezza delle prestazioni, efficienza, sostenibilità, integrazione, programmazione, progettazione, verifica e valutazione partecipata.

Integrazione: intesa come erogazione contestuale di prestazioni che si compenetrano per rispondere in termini complessivi ai bisogni espressi dalla persona.

#### **Articolo 2 Ambito territoriale**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano al territorio della Zona Pisana comprendente i Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano.

#### **Articolo 3 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali degli enti aderenti alla Società della Salute sia di ambito socio-assistenziale che socio-sanitario.

#### **Articolo 4 Tipologie delle prestazioni e dei servizi e modalità di realizzazione**

Gli interventi integrati si realizzano mediante:

- un servizio d'orientamento ed informazione al cittadino,
- l'attività di consulenza e di sostegno psico-sociale,
- l'erogazione di provvidenze economiche e forniture di materiali,
- l'organizzazione di servizi diretti,
- l'utilizzazione integrata di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, in attuazione di progetti condivisi,



- l'ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali,
- l'attivazione di servizi di sostegno domiciliare,
- altre azioni utili al proseguimento delle finalità specificate ai precedenti punti.

L'elemento che caratterizza l'erogazione degli interventi è costituito dalla predisposizione del percorso di aiuto che comprende la presa in carico del soggetto e/o della sua famiglia e l'attivazione di tutte le risorse interne alla rete di enti, agenzie, associazioni, presenti sul territorio.

Tutti gli interventi sono pertanto integrati fra loro e parti integranti di un progetto individualizzato predisposto dai servizi socio-sanitari territoriali in accordo con gli interessati.

Il progetto integrato e personalizzato di intervento si realizza attraverso l'individuazione di un responsabile del caso, con il concorso di tutte le professionalità interessate, con il coinvolgimento informato e partecipato dei destinatari e attraverso forme di coordinamento stabile con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore.

Negli interventi di assistenza economica riferiti a situazioni d'urgenza di persone che si trovino di passaggio nel territorio di competenza dell'ente gestore si prescinde dalla necessità di predisporre il progetto assistenziale e la relativa istruttoria formale della pratica.

Restano esclusi dal presente Regolamento tutti quegli interventi che siano specificamente disciplinati da apposite leggi statali e/o regionali e quelle attività per cui è presente una disciplina specifica.

### **Articolo 5 Destinatari delle prestazioni e dei servizi**

Possono fruire delle prestazioni e dei servizi di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio della Zona Pisana.

Alcune prestazioni e servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle persone indicate dall'art. 5 della LR 41/2005 e art. 6 comma 35 LR 29/2009.

Gli interventi e le prestazioni saranno erogate ai cittadini indicati nel presente articolo che si trovino in stato di bisogno, permanente o transitorio, con le priorità indicate per ciascun servizio negli specifici disciplinari. La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un contributo e/o di un qualsiasi altro intervento di assistenza sociale.

Per la determinazione dello stato di bisogno si considera:

- il carico familiare
- la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, ecc.
- il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura
- le risorse a disposizione della persona (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti)
- la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili
- il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

### **Art. 6 Priorità d'accesso**

Pur nella salvaguardia del principio della universalità dell'accesso alle prestazioni sociali erogate dalla zona, è garantita priorità ai cittadini in condizioni di povertà, o con reddito limitato, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine fisico o psichico, ai cittadini con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

La priorità è disciplinata dai successivi articoli del presente Regolamento.

### **Articolo 7 Titolarità degli interventi**

La titolarità degli interventi è della Società della Salute zona pisana ai sensi del proprio Atto Costitutivo così come modificato con delibera Assemblea dei Soci n. 9 del 31 marzo 2015.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 5 della LR 41 /2005 erogati da enti diversi da quello titolare, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza qualora sia ubicato al di fuori della Zona Pisana, o su altro ente delegato alla gestione.

L'intervento attuato si intende limitato a prestazioni il cui costo complessivo sia di ridotta entità, orientate al solo contenimento dell'urgenza e, possibilmente, concordate con il Comune di residenza del destinatario dell'intervento stesso.

L'intervento è comunque disposto con la dovuta immediatezza dal responsabile del servizio competente sulla base di una valutazione contingente del bisogno.

Per gli interventi di cui ai medesimi punti d) ed e) dell'art.5, della LR 41/2005 che non rivestono carattere d'urgenza, ivi compresi i servizi a domanda individuale disciplinati da specifici regolamenti da parte di cittadini non residenti, sarà cura dell' operatore responsabile della presa in carico prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato, o con altro ente delegato alla gestione, ai fini di concordare un eventuale piano d'intervento le cui spese saranno assunte dall'amministrazione competente per residenza.

Anche nel caso di servizi a domanda individuale disciplinati da specifici regolamenti da parte di persone non residenti potrà essere esercitata azione di rivalsa nei confronti del Comune competente per residenza qualora sia ubicato al di fuori della Zona Pisana.

#### **Articolo 8 Finalità delle prestazioni e dei servizi**

Gli interventi devono garantire pari dignità alle persone, riservatezza delle informazioni e tendere, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause che hanno provocato l'intervento assistenziale. Esse perseguono l'obiettivo di:

- facilitare la permanenza nel domicilio
- rafforzare e incrementare l'autonomia delle persone
- garantire la piena ed effettiva tutela dei minori
- aiutare la famiglia a svolgere i compiti d'assistenza e di solidarietà verso i propri componenti
- aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a svolgere una propria vita sociale nei suoi diversi aspetti
- garantire interventi di ospitalità etero familiare quando non sia possibile proseguire la convivenza, sia per gravi problemi assistenziali, sia per gravi difficoltà nei rapporti interpersonali.

#### **Articolo 9 Integrazione delle politiche per la salute**

Allo scopo di garantire una risposta unitaria e globale ai bisogni di salute dei cittadini è promossa l'erogazione integrata e coordinata delle prestazioni sanitarie e sociali.

La risposta integrata si realizza attraverso:

- l'integrazione professionale della pluralità di competenze socio-sanitarie nella valutazione e definizione del bisogno e nella programmazione e gestione dei servizi e degli interventi;
- l'individuazione di una figura professionale responsabile del progetto di intervento;
- il coinvolgimento di tutte le altre istituzioni/agenzie/associazioni del territorio interessate;
- l'integrazione con le politiche che concorrono al benessere e quindi alla salute della comunità locale;
- la cooperazione fra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni della società civile.

#### **Articolo 10 Informazione ai cittadini**

Gli utenti sono informati ai sensi della vigente disciplina sul trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali degli utenti è effettuato in conformità alla normativa vigente. Gli utenti sono informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, possono essere effettuate verifiche fiscali e amministrative anche tramite i comandi di Polizia Municipale dei Comuni interessati, tramite le Conservatorie e gli Uffici tributari e finanziari. Nel caso di documentazioni e dichiarazioni mendaci saranno avviati i relativi procedimenti amministrativi e penali

nei confronti dei dichiaranti con perdita dei benefici eventualmente acquisiti e obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

I controlli sulle dichiarazioni rese sono disciplinati con apposito regolamento.

### **Articolo 11 Compartecipazione al costo dei servizi**

Secondo quanto previsto dall'art. 47 della L.R. 41/2005 la compartecipazione al costo dei servizi è determinata utilizzando, come criterio prioritario, la valutazione della situazione economica accertata mediante il calcolo dell'ISEE disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) come modificato dal decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 e s.m.i.*

## **TITOLO II Iter delle prestazioni**

### **Articolo 12 Richiesta di accesso**

Ai servizi e alle prestazioni disciplinate nel presente Regolamento e nei disciplinari di settore, si applicano, quando non diversamente previsto, le disposizioni procedurali di seguito indicate.

I cittadini accedono ai servizi e alle prestazioni presso i presidi socio-sanitari territoriali.

La domanda di accesso deve essere redatta sull'apposita modulistica dall'interessato o da un familiare o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno o da soggetto appositamente delegato, e deve essere corredata dal relativo ISEE, qualora previsto, e da tutta la documentazione specificamente indicata nel disciplinare di attivazione del servizio.

Qualora non siano stati allegati alla domanda correttamente tutti i documenti, questi potranno essere richiesti. I documenti dovranno pervenire all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di difficoltà e problematicità al reperimento dei documenti, la domanda sarà archiviata.

Nei disciplinari che regolamentano ogni tipologia di prestazione e/o servizio sarà dettagliatamente indicata la documentazione specifica da allegare a ciascuna domanda.

I tempi per l'istruttoria della pratica decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati richiesti e specificamente indicati nel disciplinare del servizio. Salvo diversa indicazione contenuta nei singoli disciplinari, i tempi di conclusione del procedimento sono di 60 giorni prorogabili di altri 30 in caso di oggettive motivazioni a giustificazione della proroga.

Al momento dell'apertura dell'istruttoria viene comunicato al cittadino il responsabile del procedimento.

### **Articolo 13 Convocazione dei parenti**

I familiari o i soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno possono essere convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ed eventuali obbligazioni di carattere economico.

Si procede comunque all'erogazione temporanea dei servizi e delle prestazioni nelle situazioni dettate da urgenza, con eventuale azione di verifica del progetto assistenziale ed eventuale recupero economico.

### **Articolo 14 Commissione zonale di Assistenza sociale**

La Commissione zonale Assistenza Sociale, nelle sue articolazioni per aree, svolge le seguenti funzioni:

- esamina le proposte degli interventi di cui al presente Regolamento;
- valuta la conformità delle stesse alle norme previste dal presente Regolamento e nei disciplinari specifici;
- verifica la fattibilità del progetto in relazione all'organizzazione territoriale dei servizi nel suo complesso;

- propone in merito alla concessione o meno degli interventi e redige apposito verbale, debitamente sottoscritto dai presenti.
- verifica la sostenibilità economica dell'intervento in relazione alle risorse assegnate

La Commissione è così composta:

- il Responsabile dell'Unità Funzionale o suo delegato
- l'assistente sociale proponente
- un operatore amministrativo

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno due componenti.

Laddove previsto specificamente la commissione può essere costituita da due componenti.

L'esito del procedimento, ovvero la sospensione dei termini, sono comunicati ai richiedenti.

### **Articolo 15 Decorrenza e durata delle provvidenze**

La durata della prestazione/erogazione è proposta dalla Commissione zonale di Assistenza sociale e può essere rideterminata sia nel caso di modificazioni delle condizioni socio-economiche o familiari (che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente), sia sulla base di accertamenti di ufficio.

Tutte le prestazioni sono verificate alla scadenza e comunque con cadenza annuale. La riscossione dei contributi è effettuata dal titolare della prestazione o da suo delegato.

### **Articolo 16 Lista d'attesa**

Possono essere previste liste di attesa per particolari servizi. La lista d'attesa, specifica per ogni servizio, sarà redatta, secondo modalità esplicitate nel disciplinare di funzionamento del servizio. In casi particolari, dettati da condizioni di urgenza ed esplicitati nei disciplinari di cui sopra, si potrà derogare all'inserimento nella lista d'attesa procedendo immediatamente all'attivazione del servizio. La lista d'attesa, costantemente aggiornata, è tenuta presso l'Unità Funzionale.

### **Articolo 17 Controlli e verifiche**

Per ogni tipo di intervento e/o di contributo saranno effettuati controlli e verifiche sull'ISEE e Dichiarazioni Sostitutive Uniche e ogni altra dichiarazione presentata ai sensi della normativa vigente.

Con apposito regolamento sono disciplinate le misure organizzative e i criteri per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle DSU e su ogni altra autocertificazione presentata nell'ambito di procedimenti previsti dal Regolamento di accesso servizi e prestazioni.

I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e alle eventuali spese.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, la Sds contatta il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 2.

Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la Sds provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio/servizio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione.

I componenti il nucleo familiare per il quale sia stata accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione non possono più ottenere gli interventi economici di cui al presente Regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento.

Nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/00 il fatto sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

### **Articolo 18 Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi**

Le prestazioni erogate a fronte del piano individualizzato e/o del contratto di aiuto possono essere condizionate ad adempimenti e/o comportamenti a carico del beneficiario il quale è tenuto a sottoscrivere e rispettare il piano individualizzato. Il mancato rispetto di quanto indicato nel piano

comporta la sospensione automatica o la mancata attivazione delle prestazioni fino a nuovo provvedimento.

### **TITOLO III Interventi, prestazioni e servizi**

#### **Articolo 19 Interventi del Servizio di Assistenza Sociale e della rete territoriale**

L'attivazione di ogni intervento è subordinata alla valutazione complessiva del bisogno e alla redazione di un progetto personalizzato che tenga conto delle risorse personali, familiari e sociali della persona interessata e delle caratteristiche e risorse sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio.

Nel caso in cui si renda necessaria l'erogazione di azioni di protezione sociale integrate con interventi sanitari, secondo quanto indicato all'art.9, il coordinamento degli interventi è assicurato dal responsabile del caso che ne cura l'attuazione e la verifica sulla base della valutazione multi- professionale del bisogno e in stretta collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel caso.

#### **Articolo 20 Prestazioni, interventi e servizi.**

Sono oggetto del presente regolamento le prestazioni, gli interventi ed i servizi di seguito indicati per la cui regolamentazione si rimanda ai disciplinari specifici:

- 1) prestazioni e interventi economici rivolti alle persone in stato di bisogno;
- 2) servizi di supporto alla domiciliarità e servizi di prossimità area anziani;
- 3) interventi a favore di minori;
- 4) servizi per la disabilità;
- 5) servizi residenziali per anziani, disabili, minori
- 6) servizi semi residenziali per anziani, disabili, minori

Le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate anche ad interventi ulteriori erogati dalla rete di enti presenti sul territorio e specificamente disciplinati da altri regolamenti o leggi statali e/o regionali.

**L'allegato 1** "Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" è parte integrante del presente regolamento.

### **TITOLO IV Disposizioni finali**

#### **Articolo 21 Sistema informativo degli assistiti e delle prestazioni**

Ai fini della costituzione di un efficace sistema informativo degli assistiti e delle prestazioni erogate, le varie fasi dell'iter di accesso, di presa in carico e di erogazione degli interventi descritte al Titolo II sono trattate mediante apposite procedure informatiche.

#### **Articolo 22 Trattamento dei dati personali**

Qualunque informazione di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata in conformità a quanto disciplinato dalla vigente normativa sulla trattamento dei dati personali.

#### **Art 23 Soggetti autorizzati alla presentazione dell'istanza**

In tutti i disciplinari collegati al presente regolamento generale il termine "interessato" si riferisce anche ai familiari o soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno o a soggetti appositamente delegati.

#### **Art. 24 Modifiche e integrazioni**

Il presente regolamento e i singoli disciplinari relativi ai servizi sono modificati e integrati con deliberazione dell'Assemblea dei soci della SDS Zona Pisana a maggioranza superiore ai due terzi dei componenti.

Gli allegati economici e i parametri di calcolo sono modificati e integrati con deliberazione della Giunta esecutiva.

## **ALLEGATO 1**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) ALLE COMPARTECIPAZIONI PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI**

### **Articolo 1 Norme generali**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.47 della Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 (e smi), disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle compartecipazioni per le prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali erogate nell'ambito della Zona Pisana dell'ASL n.5 e descritte nel "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".

### **Articolo 2 Applicazione**

Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente o del suo nucleo familiare effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) disciplinata dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente*, come modificato dal decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 e s.m.i.

Ai fini della determinazione delle quote di compartecipazione ai costi delle prestazioni erogate vengono stabilite, nei disciplinari relativi alle singole tipologie di servizi e interventi, le formule e le fasce di compartecipazione. Tali formule e tali fasce sono oggetto di revisione annuale.

L'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti è articolata per prestazioni, servizi e tipologie di utenti.

I criteri di applicazione previsti dal presente regolamento sono adottati in coerenza con gli atti della normativa statale e regionale e della programmazione regionale e zonale.

### **Articolo 3 Composizione del nucleo familiare**

La definizione del nucleo familiare è quella stabilita dall' Art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente* e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 4 ISEE**

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni secondo le modalità previste nel DPCM.

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE.

### **Articolo 5 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria**

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato con le modalità di cui all'articolo 7 del DPCM.

Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 DPCM, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 DPCM.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

- a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed c) DPCM, non si applicano;
- b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2 DPCM, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 DPCM. La componente non è calcolata:

- 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 DPCM.
- 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

### **Articolo 6 Prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni**

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;



- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1 art. 6 DPCM, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 DPCM.

### **Articolo 7 ISEE corrente**

In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2 art. 7 DPCM, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4 DPCM.

L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) DPCM, facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. Il calcolo verrà effettuato sul mese successivo alla presentazione dello stesso Isee se presentato dal 15 del mese in poi. Il calcolo verrà effettuato dal mese in corso nel caso l'ISEE corrente venga presentato entro il 15 del corrente.

### **Art. 8 Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**

Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. La nuova dichiarazione decorre dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.

E' facoltà della Sds di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9 D.P.C.M.

### **Art 9 Attestazione**

L'attestazione ISEE riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto della Sds Zona Pisana di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. E' fatta salva la possibilità della Sds di procedere ai relativi controlli.

### **Art. 10 Isee provvisorio**

Il dichiarante che, trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può auto dichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e) DPCM. In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione. Il beneficiario è tenuto a presentare l'attestazione definitiva quando viene rilasciata. La Sds acquisisce successivamente l'attestazione definitiva SEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

### **Art. 11 Successiva acquisizione ISEE**

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, [art. 11 co. 9 DPCM] i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. La Sds potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa

all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

## **Art. 12 Aggiornamento dati**

L'ISEE richiesto per l'accesso alle prestazioni ed alle agevolazioni e tutti gli eventuali ulteriori elementi economici richiesti devono essere resi con riferimento ai dati economici aggiornati disponibili al momento della valutazione del bisogno.

L'aggiornamento di tutti i dati economici viene richiesto al momento della rivalutazione del caso per l'eventuale proroga o rinnovo del PAI/PAP.

Nel caso di servizi continuativi (quali: RSA, centri di socializzazione ecc.) fruiti con agevolazione tariffaria in base all'ISEE, la revisione viene effettuata entro il 1° MAGGIO.

Gli effetti di tale nuova dichiarazione si produrranno solo al momento della revisione del PAI/PAP.

## DISCIPLINARE “INTERVENTI ECONOMICI”

### **PREMESSA**

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare l'erogazione di contributi economici con le seguenti finalità prioritarie:

- attuare una politica per le famiglie volta a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari;
- attuare una politica per le persone a rischio di esclusione sociale cercando di prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione sociale comprese le forme di povertà estrema.

Possono essere attivati, secondo quanto disposto nel presente disciplinare, interventi economici sotto forma di contributi di carattere ordinario, straordinario o urgente, nei limiti delle risorse finanziarie destinate ai citati interventi.

### **TITOLO I Prestazioni economiche ordinarie**

#### **Articolo 1 Finalità**

Finalità dell'assistenza economica ordinaria è quella di assicurare, per un adeguato periodo di tempo, il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino e della famiglia al fine di concorrere al superamento del suo stato di difficoltà.

L'aiuto economico ordinario si affianca ad altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o della persona per il recupero dell'autonomia e il potenziamento delle risorse complessive per il superamento degli stati di difficoltà.

L'aiuto economico ordinario non può essere cumulato con nessun altro contributo previsto dal presente disciplinare.

#### **Articolo 2 Accesso e iter procedurale**

Si ricorre alla concessione di contributi economici ordinari in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno.

Fatti salvi gli altri requisiti, all'assistenza economica ordinaria possono accedere coloro che risultino residenti nei comuni della Zona Pisana da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

Costituisce parte fondamentale dell'istruttoria la presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare e la conseguente predisposizione di un progetto dal quale si evincano le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno la concessione del contributo per favorire il superamento dello stato di bisogno.

Il contributo può essere concesso per un periodo massimo tre mesi e può essere rinnovato per un massimo di altri tre mesi, previa verifica della permanenza dello stato di bisogno e dettagliata relazione a cura del servizio sociale che evidenzia le motivazioni che hanno impedito il superamento dello stesso.

E' fatta salva la durata annuale del contributo emergenza abitativa prevista dal regolamento emergenza abitativa.

La domanda deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso i punti informativi e di accesso presenti nei presidi territoriali. La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato o da un familiare o da soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione ISEE o autocertificazione sostitutiva.

La domanda è valutata dall'Assistente Sociale del presidio territoriale competente. I risultati della valutazione sono contenuti in una relazione che, nel caso di accoglimento della domanda, illustra il progetto e la proposta operativa.

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, è esaminata dalla Commissione Tecnica di Assistenza Sociale e successivamente decisa dal responsabile dell'Ufficio.

Si applicano i termini previsti dall'articolo 12 del Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

Il contributo può essere sospeso a seguito di valutazione sociale che metta in evidenza l'utilizzo del contributo stesso per fini diversi dal progetto di aiuto.

### **Articolo 3 Soglie d'accesso ed entità dei contributi**

Gli interventi di assistenza economica possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore al valore dell'assegno sociale annuale INPS, rivalutato annualmente.

Il contributo economico ordinario non può superare il valore di € 200,00 mensili.

Con provvedimento motivato può essere corrisposta una cifra superiore.

### **Articolo 4 Buono spesa**

Possono essere erogati buoni spesa in alternativa alle prestazioni monetarie qualora i beneficiari non siano in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

I buoni spesa sono usufruiti presso esercenti del luogo.

Per la definizione del valore dei buoni spesa si applica quanto disposto dall'articolo 3 del presente disciplinare.

Il buono spesa non può essere cumulato con altri interventi previsti dal presente disciplinare.

## **TITOLO II Prestazioni economiche straordinarie**

### **Articolo 5 Finalità**

L'erogazione di contributi economici straordinari ("una tantum") è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno, documentato e accertato, legato ad eventi eccezionali della vita tali da pregiudicare il normale andamento della conduzione familiare e costituire presupposto per successive conseguenze sul versante socio-familiare.

Si applicano i termini e le modalità previste dall'articolo 2 del presente disciplinare.

Il contributo economico straordinario non può essere cumulato con nessun altro intervento previsto dal presente disciplinare.

### **Articolo 6 Accesso e iter procedurale**

L'accesso ai contributi straordinari avviene tramite domanda redatta su apposito modulo disponibile presso i punti di accesso presenti nei presidi territoriali. La domanda di accesso deve essere sottoscritta sull'apposita modulistica dall'interessato o da un familiare o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno o da soggetto appositamente delegato.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione ISEE o autocertificazione sostitutiva.

L'Assistente Sociale del presidio territoriale procede alla valutazione della domanda e predisponde una relazione nella quale, in caso di parere favorevole, si illustra il progetto, le strategie e le modalità di intervento che accompagnano la concessione del contributo finalizzate al superamento dello stato di bisogno.

La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, è esaminata dalla Commissione di Assistenza Sociale e successivamente decisa dal responsabile dell'Ufficio.

Si applicano i termini previsti dall'articolo 12 del Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

### **Articolo 7 Soglie d'accesso e valore del contributo**

Gli interventi di assistenza economica straordinaria possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore al valore dell'assegno sociale INPS, rivalutato annualmente. Il contributo economico straordinario non può superare il valore di € 400,00.

Gli interventi del presente articolo possono essere attivati in deroga ai requisiti Isee di accesso, in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale e previa approvazione della Commissione di assistenza sociale.

#### **Articolo 8 Assistenza economica in casi particolari**

Quando l'assistenza economica riguarda situazioni di urgenza riferite a persone che si trovino di passaggio nel territorio di competenza l'intervento è disposto con urgenza dal responsabile del servizio competente, sulla base di una valutazione contingente del bisogno prescindendo dalla necessità di un progetto assistenziale su proposta dell'Assistente Sociale.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici, il responsabile del procedimento amministrativo deve acquisire copia di un documento di riconoscimento.

L'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e/o in un aiuto nell'affrontare le spese minime urgenti ed indifferibili.

E' istituita una cassa economale per la gestione operativa degli interventi di massima urgenza del valore massimo [per ciascun intervento] di € 300,00.

#### **Articolo 9 Crespina Lorenzana**

Le prestazioni economiche del presente capo e relative a utenti residenti nel Comune di Crespina Lorenzana sono disciplinate con separato e diverso regolamento adottato dal citato Comune.

# **DISCIPLINARE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE**

## **Premessa**

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare e garantire l'accesso al servizio di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità familiari tenuto conto di tutte le risorse presenti sul territorio, della condizione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza e nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio.

## **TITOLO I Norme generali**

### **Articolo 1 Destinatari**

I servizi di assistenza domiciliare sono rivolti principalmente a:

- anziani autosufficienti così come definiti nella normativa regionale
- persone anziane che si trovano nella condizione di non autosufficienza come definita dalla legislazione regionale.

### **Articolo 2 Tipologia e modalità di erogazione**

I servizi di assistenza domiciliare si realizzano attraverso interventi di:

- Assistenza Domiciliare (A.D.) socio-assistenziale cioè interventi di assistenza domiciliare sociale. Per la disciplina degli anziani indigenti si rimanda art. 2 e 3 del “Disciplinare interventi economici”.
- Cure Domiciliari di Prossimità di I° II° e III° Livello
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) cioè interventi a carattere socio-sanitario integrati fra loro.

I servizi di assistenza domiciliare sono attivabili attraverso le seguenti modalità:

- in forma diretta: erogazione della prestazione attraverso operatori;
- in forma indiretta: erogazione di buoni servizio o contributi alle famiglie;

### **Articolo 3 Modalità e procedure d'accesso**

La domanda di attivazione del servizio di assistenza domiciliare diretta e indiretta deve essere redatta dall'interessato o da un familiare o da un soggetto ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno che lo sottoscrive per accettazione. su apposito modulo disponibile presso i punti d'accesso presenti nei presidi territoriali. Al fine della valutazione dell'entità della compartecipazione alla domanda dovrà essere allegato l' ISEE Socio Sanitario.

### **Articolo 4 Iter procedurale**

L'esame della domanda per l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare segue il seguente iter:

- stesura del PAP con relativa valutazione professionale dell'assistente sociale e definizione del bisogno nel caso di bisogni semplici (Commissione Casi Semplici)
- elaborazione del progetto assistenziale personalizzato (PAP) all'interno dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare per i bisogni complessi
- condivisione del progetto con la persona assistita (e/o i suoi familiari)
- attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

### **Articolo 5 Termini**

Per gli anziani non autosufficienti si osservano i seguenti termini:

- Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza l'UVVM fornirà risposte assistenziali appropriate e condivise e sostenibili con l'interessato e la famiglia. I 30 gg. decorrono dal momento in cui l'istanza è completa di tutta la documentazione richiesta.

L'UVVM condivide il PAP con la persona assistita o i suoi familiari fissando a 60 giorni dalla presentazione della istanza completa di tutta la documentazione il tempo massimo per l'erogazione della prestazione.

Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste dal PAP entro i termini suddetti, la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa entro 90 giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste dal PAP.

Nel caso di anziano autosufficiente, con un bisogno semplice, non si effettua la valutazione dell'UVM. L'assistente sociale responsabile del caso procede alla predisposizione di un Progetto Assistenziale Personalizzato. Si applicano i termini di cui al primo comma del presente articolo.

Il progetto assistenziale deve essere concordato con l'assistito o con un familiare o con i soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno che lo sottoscrive per accettazione. Contestualmente deve essere firmato l'impegno formale al pagamento dell'eventuale compartecipazione con decorrenza dal momento dell'attivazione del servizio.

### **Articolo 6 Durata degli interventi**

Gli interventi domiciliari sono concessi per la durata massima di sei mesi rinnovabili di altri sei salvo quanto diversamente stabilito nel Progetto Assistenziale Personalizzato e in base alle risorse disponibili, salvo quanto previsto al successivo art. 9 comma 4.

Gli interventi di cui sopra possono essere prorogati solo a seguito di nuova istruttoria che accerti il permanere delle condizioni di bisogno.

### **Articolo 7 Criteri per la formazione della lista di attesa.**

Per gli interventi del presente regolamento a favore delle persone non autosufficienti è istituita una lista di attesa, articolata in due sezioni (a) assistenza diretta ordinaria e urgenze e (b) assistenza indiretta ordinaria e urgenze tenendo conto dell'ordine cronologico della data della valutazione della Commissione.

Il carattere di urgenza è determinato in base alla valutazione effettuata dall'UVM o Commissione Casi Semplici e riguarda anziani soli e/o con familiari con gravi problemi socio sanitari.

## **TITOLO II Assistenza Domiciliare**

### **CAPO I Assistenza Domiciliare Integrata diretta**

#### **Articolo 8 Continuità Assistenziale**

Nei casi ritenuti urgenti, o nei casi in cui l'intervento è programmato nell'ambito del progetto di continuità assistenziale ospedale-territorio, l'intervento domiciliare può essere attivato d'urgenza anche se la valutazione del caso e l'istruttoria per la definizione della quota di compartecipazione non risultano concluse.

Si applicano le disposizioni dell'art. 5 comma 3.

L'intervento è attuato in via provvisoria per un periodo massimo di 30 giorni in modo da addivenire, entro tale periodo, alla definizione della quota di compartecipazione e alla elaborazione del progetto da parte dell'UVM.

Il beneficio di cui al presente Capo non è cumulabile con altri benefici erogati dal sistema zonale relativi alla domiciliarità, salvo diversa indicazione dell'UVM. L'ADI diretta è erogata fino ad un massimo di 12 H settimanali, salvo diversa disposizione dell'UVM.

#### **Articolo 9 Compartecipazione al costo del servizio**

Per la determinazione della compartecipazione al costo del servizio si applica quanto previsto nell'**Allegato 1a** al presente disciplinare.

La commissione UVM ha facoltà di non applicare la compartecipazione proporzionale eventualmente dovuta, solo nelle situazioni di palese insufficienza di reddito, qualora il beneficiario abbia un'assistente familiare continuativa regolarmente assunta e accreditata.

Nel caso in cui la compartecipazione sia inferiore a 10 euro mensili, può essere prevista un'unica soluzione di pagamento con bollettino trimestrale o semestrale.



In caso di rinnovo della prestazione che richieda la presentazione di un ISEE aggiornato, in caso di mancata presentazione del suddetto ISEE aggiornato, la compartecipazione verrà calcolata in base alla soglia massima prevista.

Le prestazioni possono essere interrotte in caso di morosità del pagamento degli importi previsti.

## **CAPO II Assistenza Domiciliare Integrata indiretta**

### **Articolo 10 Contributi economici**

L'Assistenza domiciliare integrata indiretta consiste nella concessione di contributi specifici di valore commisurato all'ISEE fino ad un massimo di 10 ore settimanali. L'entità del contributo è indicata nell'**Allegato 1a** del presente disciplinare.

In particolari casi, adeguatamente motivati dal servizio sociale, può essere concesso, in deroga all'erogazione del buono servizio, un contributo economico, gestito direttamente dal beneficiario, per garantire un adeguato supporto esterno ed integrativo della famiglia, finalizzato alla permanenza a domicilio.

Il valore dei contributi economici è riferito a prestazioni di assistenza domiciliare generica.

Il beneficio di cui al presente Capo non è cumulabile con altri benefici erogati dal sistema zonale relativi alla domiciliarità, salvo diversa indicazione dell'UVM

## **CAPO III Contributi alle famiglie che utilizzano servizi prolungati di assistenza domiciliare**

### **Articolo 11 Oggetto**

I contributi sono erogati alle famiglie che impiegano collaboratori familiari per l'assistenza a domicilio di persone anziane non autosufficienti. L'entità del contributo è calcolata in base **all'allegato 1a**, fino ad un massimo di 10 ore settimanali.

### **Articolo 12 Requisiti per l'accesso**

Costituiscono requisiti d'accesso per l'erogazione dei contributi:

- 1) l'iscrizione dell'assistente familiare all'apposito Albo laddove costituito (procedura accreditamento, Legge RT 82/2009)
- 2) regolare contratto di lavoro dell'assistente familiare.

La domanda completa di tutta la documentazione è valutata dalla Commissione UVM.

### **Articolo 13 Modalità di erogazione dei contributi**

I contributi, di durata massima annuale, sono erogati con cadenza mensile.

Qualsiasi variazione nel rapporto di lavoro deve essere pertanto tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento. Eventuali abusi verranno perseguiti per legge.

Il contributo può essere rinnovato previa valutazione dell'UVM.

Il beneficio di cui al presente Capo non è cumulabile con altri benefici erogati dal sistema zonale relativi alla domiciliarità, salvo diversa indicazione dell'UVM.

## **CAPO IV Affidi**

### **Articolo 14 Affidamento etero familiare anziani**

L'affidamento etero-familiare è finalizzato alla deistituzionalizzazione di anziani non autosufficienti.

I destinatari sono persone anziane non autosufficienti per le quali l'UVM predispone uno specifico PAP.

Non possono essere affidatari il coniuge e i parenti in linea retta entro il primo grado della persona anziana non autosufficiente né persone con questi conviventi.

Si osservano le procedure di cui all'art. 4 del presente disciplinare.

Le persone in affidamento etero-familiare rimangono in carico ai servizi che hanno predisposto l'intervento anche nel caso in cui l'attivazione dello stesso abbia determinato un cambiamento di residenza. Il beneficio di cui al presente Capo non è cumulabile con altri benefici erogati dal sistema zonale relativi alla domiciliarità, salvo diversa indicazione dell'UVM.

## **CAPO V Assistenza Domiciliare socio-assistenziale**

### **Articolo 15 Oggetto**

Il servizio è rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione o nell'espletamento delle attività quotidiane.

### **Articolo 16 Compartecipazione**

Le modalità di compartecipazione/calcolo relative all'assistenza domiciliare diretta e indiretta rivolta alle persone in condizioni di fragilità di cui all'art. 15 sono indicate nell'**Allegato 1b** del presente disciplinare.

Le prestazioni sono concesse fino per un massimo di 6 ore settimanali, salvo diversa indicazione della Commissione.

Nel caso di prestazione diretta, in cui la compartecipazione sia inferiore a 10 euro mensili, può essere prevista una unica soluzione di pagamento con bollettino trimestrale o semestrale.

In caso di rinnovo della prestazione che richieda la presentazione di un ISEE aggiornato, in caso di mancata presentazione del suddetto ISEE aggiornato, la compartecipazione verrà calcolata in base alla soglia massima prevista. Le prestazioni possono essere interrotte in caso di morosità del pagamento degli importi previsti. Il beneficio di cui al presente Capo non è cumulabile con altri benefici erogati dal sistema zonale relativi alla domiciliarità salvo diversa indicazione della commissione.

## **TITOLO III Cure di Prossimità**

### **Articolo 17 Definizione e finalità**

Le Cure di Prossimità si connotano come un servizio modulato su tre livelli assistenziali diversificati in base alla gravità sociale, relazionale o sociosanitaria dell'utente.

Il primo livello assistenziale è rivolto a persone anziane c.d. fragili o in una fase iniziale di non autosufficienza allo scopo di mantenerle nel proprio ambiente di vita e di prevenzione primaria. Le attività previste per questo livello assistenziale sono:

- compagnia all'utente; accompagnamento per passeggiate; disbrigo piccole incombenze quotidiane; disbrigo ed ausilio pratiche; facilitazione conoscenza e accesso ai servizi sociali territoriali; collegamento con altre reti sociali quali il vicinato, familiari, parrocchie, centri diurni, attività ricreative, con esclusione dei servizi di Trasporto Sociale; apertura di un centro di ascolto telefonico con funzioni di informazioni e supporto; ausilio eventuale alle attività dell'assistente domiciliare là dove già assistito da AD (solo nei casi non autosufficienza).

Il secondo livello assistenziale è rivolto a persone anziane c.d. fragili o in una fase iniziale di non autosufficienza che necessitano di un servizio di monitoraggio e prevenzione costante che si realizza in virtù dell'integrazione e collaborazione tra servizi pubblici sociali e sanitari e le associazioni di volontariato secondo le modalità del telesoccorso.

Il servizio si articola nell'arco delle 24 ore giornaliere per 365 giorni l'anno e consiste nelle seguenti attività:

- allaccio e manutenzione dell'apparecchio di telesoccorso;
- monitoraggio delle condizioni di salute dell'assistito con telefonate o visite al domicilio da effettuarsi due volte al mese, salvo eccezioni;
- intervento diretto del 118 su segnalazione dell'operatore dell'Associazione che ha in carico l'utente.

Il terzo livello assistenziale è rivolto a persone anziane c.d. fragili o in condizione di non autosufficienza che necessitano di interventi socio-riabilitativi per patologie neurodegenerative o di demenza senile attraverso personale specializzato, psicologi e/o *counselor*, fisioterapisti. Il servizio si avvale di n.2 tipologie di intervento:

*A) Tipologia riabilitazione domiciliare*

Attività di riabilitazione fisica e di stimolazione cognitiva presso il domicilio dell'assistito con una scadenza settimanale individuata dall'UVM in base alla gravità e al tipo di patologia dell'assistito

*B) Tipologia centro mantenimento autonomie e auto aiuto*

Centro di ascolto e supporto dei familiari con indicazione di buone prassi per il mantenimento delle residue capacità dei propri congiunti; centro di attività in comune con le persone assistite per attività socio-riabilitative di mantenimento delle residue capacità cognitive con operatori *counselor* e fisioterapisti specializzati nelle demenze senili.

### **Articolo 18 Requisiti per l'accesso, destinatari e iter procedurale**

Costituiscono requisiti d'accesso per l'erogazione dei tre livelli assistenziali:

- proposta dell'assistente sociale.
- certificato del medico curante o altro medico specialista
- valutazione dell'UVM o della Commissione Casi Semplici

La compartecipazione è dovuta solo per l'attivazione del secondo e del terzo livello assistenziale nella misura prevista dall' **Allegato 1c** del presente disciplinare.

Per l'attivazione del secondo livello e terzo livello: alla domanda, redatta su apposita modulistica, dovrà essere allegato l' ISEE.

### **Articolo 19 Durata del beneficio e verifiche periodiche di mantenimento dei requisiti**

Il beneficio può essere rinnovato in base alle indicazioni dell'UVM Zona Pisana previa verifica della permanenza dei requisiti.

Nel caso in cui la compartecipazione sia inferiore a 5 euro mensili, può essere prevista un' unica soluzione di pagamento con bollettino trimestrale o semestrale.

In caso di rinnovo della prestazione che richieda la presentazione di un ISEE aggiornato, in caso di mancata presentazione del suddetto ISEE aggiornato, la compartecipazione verrà calcolata in base alla soglia massima prevista.

Le prestazioni possono essere interrotte in caso di morosità del pagamento degli importi previsti.

**NOTA:** Ai sensi della deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 33 del 23 dicembre 2015 la compartecipazione per le persone disabili con età inferiore a 65 anni che richiedono le prestazioni di assistenza domiciliare diretta è **sospesa**.

## ALLEGATO 1a

### SOGLIE DI ESENZIONE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

SERVIZIO	ISEE <7.445,59	ISEE FRA 7.445,59 E 23.826,40	ISEE > 23.826,40
<b>Assistenza Domiciliare Integrata diretta</b>	esente	compartecipazione proporzionale	a totale carico dell'utente
<b>Assistenza Domiciliare Integrata indiretta Assegno Buono Badante</b>	buono di entità proporzionale	buono di entità proporzionale	nessun diritto al buono

Formula per i calcoli.

#### ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DIRETTA

$$\frac{X}{23.826,40 - 7.445,59} \cdot Y = Z$$

X = ISEE SOCIO SANITARIO  
Y = 50% costo orario del servizio  
Z = compartecipazione orario del beneficiario

#### ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA INDIRETTA

$$\frac{X}{23.826,40 - 7.445,59} \cdot Y = Z$$

x = ISEE SOCIO SANITARIO  
Y = importo orario buono servizio  
Z = importo da detrarre dall'importo del buono servizio

<b>Affidi eterofamiliari</b>	Contributo = € 400,00 mensili
------------------------------	-------------------------------

**ALLEGATO 1b****SOGLIE DI ESENZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE**

<b>SERVIZIO</b>	<b>ISEE &lt; 5.760,56</b>	<b>ISEE FRA 5.760,57 E 16.000,00</b>	<b>ISEE &gt; 16.000,01</b>
<b>Assistenza Domiciliare di tipo sociale diretta</b>	esente	compartecipazione proporzionale	a totale carico dell'utente

<b>SERVIZIO</b>	<b>Isee inferiore a Assegno sociale INPS</b>	<b>Isee superiore a Assegno sociale INPS</b>
<b>Assistenza Domiciliare sociale indiretta</b>	Contributo variabile	nessun diritto al contributo

Formula per i calcoli.

**ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE DIRETTA**

$$\frac{X - 5.760,56}{16.000,00 - 5.760,56} \cdot Y = Z$$

X = ISEE SOCIO-SANITARIO

Y = 50% del costo orario del servizio

Z = compartecipazione orario del beneficiario

**ALLEGATO 1c**  
**SOGLIE DI ESENZIONE PER CURE DI PROSSIMITA'**

SERVIZIO	ISEE <7.445,59	ISEE FRA 7.445,59 E 23.826,40	ISEE > 23.826,40
Cure di Prossimità I Livello	esente	esente	esente

SERVIZIO	ISEE a 7.747,00	ISEE da 7.747,01 e 10.330,00	ISEE da 10.330,01 e 12.912,00	ISEE > 12.912,01
Cure di Prossimità II Livello	esente	Euro 103,29	Euro 154,94	Euro 258,23

SERVIZIO	ISEE <7.445,59	ISEE FRA 7.445,59 E 23.826,40	ISEE > 23.826,40
Cure di Prossimità III Livello	esente	compartecipazione proporzionale	a totale carico dell'utente

Formula per i calcoli.

**CURE DI PROSSIMITA' III LIVELLO**

X - 7.445,59

$\frac{\quad}{23.826,40 - 7.445,59} \cdot Y = Z$

X = ISEE SOCIO SANITARIO  
 Y = 50% costo orario del servizio  
 Z = compartecipazione orario del beneficiario

## **DISCIPLINARE SERVIZI PER LA DISABILITÀ**

### **Premessa**

Al fine di prevenire e rimuovere l'emarginazione della persona disabile, promuoverne l'integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, offrire opportunità di sollievo e sostegno ai familiari e garantire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e ambiente di vita, sono previsti interventi a favore di persone diversamente abili riconosciute ai sensi della legge n. 104/92 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle indicazioni dei GOIF (Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale) dell'Azienda Sanitaria e di progetti individualizzati di intervento predisposti dal Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) distrettuale, tenuto conto di tutte le risorse presenti sul territorio, della condizione socio - economica del nucleo familiare di appartenenza e nei limiti delle risorse di bilancio.

### **TITOLO I Gli interventi di aiuto alla persona in situazione di gravità**

#### **Articolo 1 Destinatari**

Possono usufruire degli interventi di aiuto alla persona le persone disabili in situazione di gravità come definite dalla L. 104/92 (art.3 comma 3), residenti nel territorio della Zona Pisana, in età compresa fra 0 e 64 anni. I destinatari non devono essere ricoverati presso strutture sanitarie, socio sanitarie o socio assistenziali. Per gli stessi destinatari il GOM (Gruppo Operativo Multidisciplinare), "attraverso lo strumento del Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG)" deve essere stato redatto il progetto personalizzato di aiuto alla persona "in riferimento all'art. 9 della L.104/92".

#### **Articolo 2 Accesso**

Il Piano Assistenziale Individualizzato redatto dal GOM indica la durata dell'intervento. Al fine di una migliore e più equa distribuzione delle risorse, a beneficio del medesimo cittadino non possono essere cumulati interventi di aiuto alla persona in forma diretta e indiretta. Per coloro che usufruiscono delle attività semiresidenziali (C.D.) può essere previsto in via eccezionale e solo per brevi periodi, su indicazione del GOM, l'erogazione del servizio di aiuto alla persona (diretto o indiretto) per un massimo di 5 ore settimanali. Il presente servizio non è cumulabile con l'erogazione di ulteriori servizi relativi alla domiciliarità.

#### **Articoli. 3 Iter procedurale**

La domanda di attivazione del servizio di aiuto alla persona deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso i punti d'accesso sul territorio. La domanda di accesso deve essere sottoscritta sull'apposita modulistica dall'interessato o da un familiare o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno o da soggetto appositamente delegato.

La domanda di accesso determina la presa in carico del cittadino richiedente da parte del GOM competente per territorio e la relativa formulazione del PARG, o suo aggiornamento, in riferimento al progetto specifico.

La domanda è corredata dall'ISEE.

L'esame della domanda segue il seguente iter:

- A) elaborazione del Progetto Individualizzato da parte del GOM in considerazione delle risorse del soggetto e della sua rete familiare e sociale nonché delle risorse dell'Ente;
- B) sulla base della linea progettuale stabilita nel GOM l'assistente sociale stipula, in accordo con l'interessato, il piano individualizzato e formalizza lo stesso utilizzando la modulistica professionale (Domanda Utente - Piano Individualizzato Assistenziale/ Piano assistenziale personalizzato e Contratto di Aiuto).
- C) Valutazione da parte della Commissione di Assistenza Sociale per l'approvazione o meno dell'intervento;
- D) attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

- E) In deroga all'ordine di graduatoria, su specifica e motivata indicazione del GOM l'accesso può avvenire anche sulla base di particolari circostanze di urgenza. L'assistente sociale procede alla richiesta e acquisizione di tutta la documentazione integrativa eventualmente non allegata alla domanda. I documenti ad integrazione e completamento della domanda devono pervenire all'ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la documentazione richiesta non sia pervenuta, la domanda non seguirà l'iter procedurale e potrà essere archiviata;
- F) I tempi per l'istruttoria della pratica decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutta la documentazione allegata. Tali tempi non dovranno superare il termine massimo di 60 giorni prorogabili di altri 30 per motivate esigenze.

#### **Articolo 4 Compartecipazione al costo del servizio**

Al fine della determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio si applica il **P'allegato 1** al presente disciplinare.<sup>1</sup>

#### **Articolo 5 Tipologia delle prestazioni e modalità di erogazione**

Il servizio di aiuto alla persona consiste in prestazioni da fornire alle persone per superare le difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e in sostegni volti a favorire processi di integrazione nel contesto sociale.

Si tratta pertanto di un progetto di assistenza individuale, integrativo delle prestazioni infermieristiche, riabilitative, nonché delle forme di prestazioni assicurate attraverso l'assegno di accompagnamento, soggetto a verifiche periodiche da parte del Servizio sociale territoriale e del GOM.

Il servizio è erogato secondo due modalità di intervento:

- in forma diretta: attraverso personale qualificato per un massimo di 10 ore settimanali;
- in forma indiretta: attraverso una contribuzione economica per un massimo di euro 500,00 mensili previa presentazione di regolare contratto di lavoro dell'assistente familiare e accreditamento della stessa oppure attraverso utilizzo di voucher.

#### **Articolo 6 Durata degli interventi**

I progetti di aiuto alla persona devono rispettare i criteri di temporaneità, ciclicità, flessibilità. Sono concessi per la durata massima di dodici mesi a decorrere dall'effettiva attivazione. Possono essere riattivati a seguito di nuova richiesta da parte del beneficiario e conseguente formulazione di nuovo progetto da parte del GOM.

#### **Articolo 7 Lista d'attesa**

Qualora non sia possibile soddisfare le richieste pervenute viene stilata una graduatoria articolata in due sezioni, una per le richieste di assistenza diretta e l'altra per le richieste di assistenza indiretta. La graduatoria è predisposta in base all'ordine cronologico.

A parità di posizione in graduatoria prevale la richiesta della persona disabile che vive sola.

Nel caso di interventi di aiuto alla persona erogati indiretti, il diritto al contributo decorre dal momento della effettiva attivazione del servizio.

#### **Articolo 7 bis**

In casi eccezionali può essere attivato il servizio di Assistenza domiciliare diretta in via esclusivamente temporanea e previa autorizzazione da parte delle commissioni disabilità e domiciliarità in sede congiunta.

---

<sup>1</sup> La compartecipazione ai servizi del presente disciplinare è sospesa ai sensi della deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 33 del 23/12/2015.



## **TITOLO II Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico**

### **Articolo 8 Destinatari**

Possono usufruire degli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico tutti gli alunni portatori di handicap con connotazione di gravità individuati ai sensi della legge 104/92, residenti nei Comuni della SdS Zona Pisana per i quali il GOM (Gruppo Operativo Multidisciplinare) abbia redatto il Progetto Educativo Individualizzato.

### **Articolo 9 Accesso e modalità di erogazione dell'intervento**

La domanda di attivazione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso i punti d'accesso sul territorio. La domanda deve essere a firma del beneficiario maggiorenne, o da un familiare che esercita la potestà o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno.

La domanda di accesso presuppone la presa in carico del cittadino richiedente da parte del GOM competente per territorio e la relativa formulazione del PARC, o suo aggiornamento, in riferimento al progetto specifico.

L'intervento è attuato in forma diretta da personale qualificato.

### **Articolo 10 Finalità e tipologia delle prestazioni**

Il servizio è finalizzato ad una assistenza qualificata volta a sostenere l'autonomia e la comunicazione e la relazione nei casi in cui sussistano specifici bisogni, rilevati nel P.E.I., riguardanti la persona disabile rispetto al contesto operativo scolastico.

Così come previsto dall'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica ai sensi della L.104/92 art.13, l'obiettivo prioritario di questo intervento è quello di sostenere l'alunno/studente disabile in relazione all'autonomia personale, alla comunicazione ed alla relazione e di operare all'interno delle scuole o delle reti di scuole per l'incremento delle pratiche di integrazione e inclusione scolastica.

Non è prevista compresenza tra la figura dell'assistente e l'insegnante di sostegno, a garanzia dell'effettiva inclusione scolastica e così come previsto sull'accordo di programma.

### **Articolo 11 Durata degli interventi**

Gli interventi sono previsti esclusivamente in ambito scolastico e sulla base delle esigenze emerse nel P.E.I. La durata massima degli interventi è pari all'anno scolastico.

## **TITOLO III Assistenza educativa socio-riabilitativa**

### **Articolo 12 Destinatari**

Possono usufruire degli interventi di assistenza educativa socio-riabilitativa le persone minori di età e disabili ai sensi della L.104/92 residenti nel territorio dei Comuni della Zona Pisana, non ricoverati presso strutture sanitarie o socio assistenziali e per le quali il GOM (Gruppo Operativo Multidisciplinare), attraverso lo strumento del Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale, ha redatto il progetto personalizzato di intervento.

Il servizio di assistenza educativa è volto a sostenere le abilità cognitive, relazionali e di autonomia fino a conclusione del percorso scolastico e/o formativo riabilitativo.

Hanno diritto di priorità di intervento i soggetti disabili in condizione di gravità ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3.

### **Articolo 13 Accesso**

L'accesso al servizio per gli aventi diritto è possibile a condizione che sia formulato un Progetto Individualizzato da parte del GOM con indicazione specifica della durata.

In casi particolari ed eccezionali, laddove sia previsto nel progetto, è possibile attivare, contemporaneamente all'assistenza educativa, anche un intervento di aiuto alla persona di durata definita nel tempo.

#### **Articolo 14 Iter procedurale**

La domanda di attivazione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso i punti d'accesso sul territorio. La domanda deve essere a firma di chi esercita la potestà genitoriale o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno.

La domanda di accesso presuppone la presa in carico del beneficiario da parte del GOM competente per territorio e la relativa formulazione del PARG, o suo aggiornamento, in riferimento al progetto specifico.

La domanda è corredata di ISEE

L'esame della domanda, segue il seguente iter:

- A) elaborazione del Progetto Individualizzato da parte del GOM che tenga conto delle risorse del soggetto e della sua rete familiare e sociale nonché delle risorse dell'Ente ;
- B) sulla base della linea progettuale stabilita nel GOM, l'assistente sociale elabora e formalizza, in accordo con l'interessato la prestazione di assistenza educativa socio riabilitativa, la prestazione utilizzando la modulistica professionale (Domanda Utente - Piano Individualizzato Assistenziale/ Piano assistenziale personalizzato e Contratto di Aiuto).
- C) valutazione della Commissione di Assistenza Sociale.
- D) Approvazione dell'intervento da parte del responsabile di ufficio
- E) attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.
- F) In caso di urgenza, previa relazione del GOM, si procede all'attivazione senza previo inserimento in lista di attesa.

#### **Articolo 15 Compartecipazione al costo del servizio**

Non è prevista compartecipazione al costo del servizio.

#### **Articolo 16 Tipologia delle prestazioni e modalità di erogazione**

Gli interventi educativi e socio-riabilitativi consistono in prestazioni che hanno come obiettivi fondamentali il potenziamento dell'autonomia personale, delle competenze cognitive, delle abilità residue e delle opportunità di socializzazione.

Gli interventi possono essere svolti sia a livello domiciliare che negli spazi di socializzazione del territorio (ludoteche, spazi ludico – ricreativi).

Il servizio è erogato in forma diretta attraverso personale qualificato per un massimo di 6 ore settimanali oppure in forma indiretta attraverso una contribuzione economica e fino ad un massimo di euro 240,00 mensili

#### **Articolo 17 Durata degli interventi**

I progetti di assistenza educativa socio – riabilitativa rispettano i criteri di temporaneità, ciclicità, flessibilità.

Sono concessi per la durata massima di dodici mesi a decorrere dall'effettiva attivazione. Possono essere riattivati a seguito di nuova richiesta da parte del beneficiario e conseguente formulazione di nuovo progetto da parte del GOM.

#### **Articolo 18 Lista d'attesa**

Qualora non sia possibile soddisfare le richieste pervenute verrà stilata una lista di attesa.

La lista di attesa è predisposta tenuto conto dell'ordine cronologico. A parità di condizione prevale la situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3.

La lista di attesa è articolata in due sezioni: una per le richieste di assistenza diretta, specificando se attività individuale o attività di gruppo, e l'altra per le richieste di assistenza indiretta

## **TITOLO IV Inserimenti a valenza socio-riabilitativa**

### **Articolo 19 Destinatari**

Possono accedere agli inserimenti a valenza socio riabilitativa le persone di età 18-64 anni con disabilità così come individuate ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 20 Definizione e iter procedurale**

Gli inserimenti socio terapeutici sono finalizzati a sostenere il percorso di integrazione sociale ed il raggiungimento di autonomie personali. Vengono effettuati presso Aziende, Ditte, Imprese, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali ed Enti pubblici che si rendano disponibili. Sono subordinati alla definizione di un Piano personalizzato proposto dal servizio sociale professionale e dal GOM e condiviso dall'interessato.

### **Articolo 21 Modalità operative**

Con le aziende, ditte ecc viene stipulata una convenzione apposita della durata di due anni, e viene sottoscritto un contratto individuale nel quale vengono definiti sede di lavoro, orario, decorrenza e scadenza e mansioni previste.

L'impegno richiesto non potrà essere superiore a quattro ore giornaliere per cinque giorni a settimana. La persona inserita è coperta da assicurazione INAIL e da una polizza RC per eventuali danni a terzi, entrambe a carico dell'Azienda USL. Per ogni soggetto inserito il Piano personalizzato prevede un contributo forfettario mensile a titolo di sostegno e incentivazione a carico dell'Ente proponente.

La posizione giuridica del soggetto inserito non è quella di lavoratore, pertanto l'inserimento non conferisce al soggetto diritti né di ordine economico né di ordine giuridico nei confronti dell'Ente di accoglienza

E' possibile prevedere un contributo mensile alla persona inserita, a titolo di rimborso spese, non superiore a 100 euro mensili.

### **Articolo 22 Durata dell'intervento**

Gli interventi sono concessi per la durata massima di un anno, sulla base del progetto individualizzato e possono essere rinnovati.

Il contratto potrà altresì essere risolto anticipatamente da ambo le parti rispetto ai termini previsti qualora dovessero verificarsi situazioni fino a quel momento non prevedibili o per revisione del progetto personalizzato.

## **TITOLO V Inserimento etero familiare supportato di adulti e minori con disabilità IESAD**

### **Articolo 23 Destinatari**

I soggetti minori e adulti, con disabilità fisica psichica e sensoriale che possono essere inseriti sono persone che si trovino prive di nucleo familiare idoneo, sia in via temporanea che definitiva, persone a rischio di istituzionalizzazione o persone per le quali sono previsti progetti di deistituzionalizzazione. Le persone interessate non devono presentare scompensi psicopatologici acuti con gravi problemi comportamentali.

### **Articolo 24 Accesso e finalità**

La domanda di attivazione del servizio deve essere presentata dal beneficiario maggiorenne, o da un familiare che esercita la potestà o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno.

L'inserimento avviene attraverso una modalità a tempo parziale o a tempo pieno, e presuppone una attenta analisi dei bisogni della persona e delle caratteristiche del suo contesto familiare e/o istituzionale, nonché di alcuni indicatori allo scopo di permettere l'individuazione del nucleo familiare più idoneo.

L'inserimento etero familiare, che scaturisce dal progetto riabilitativo individuale elaborato dall'équipe territoriale (GOM), è finalizzato a favorire un successivo percorso di vita in autonomia; il reinserimento nella famiglia di origine o in altre strutture quali gruppo appartamento, comunità alloggio ecc..

### **Articolo 26 Modalità operative**

L'inserimento avviene attraverso una modalità a tempo parziale o a tempo pieno; la famiglia affidataria viene individuata grazie a specifici indicatori tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità a seguito di percorsi di sensibilizzazione ed informazione.

In favore della famiglia affidataria può essere erogato un contributo mensile misurato sull'impegno richiesto. Il contributo può variare dalle 500 euro alle 1.300 euro mensili se riferito ad affidamento full time; in caso di servizio part time, si procederà ad una modulazione del contributo in base alla presenza presso la famiglia affidataria. All'importo definito concorrono le risorse economiche dell'interessato.

Alla famiglia affidataria, che si impegna tra l'altro a mantenere i rapporti con la famiglia di origine dove esistente e a sottoscrivere il progetto terapeutico riabilitativo, viene inoltre garantito un percorso di sostegno e di supporto specifico.

### **Art. 26 Durata dell'intervento**

La durata dell'intervento è definita nel progetto assistenziale ed è soggetta a revisione e verifica periodica, almeno semestrale.

### **Articolo 27 Prestazioni incompatibili**

Gli interventi di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con quelli previsti dal disciplinare "Servizi di assistenza domiciliare" e dal progetto regionale Vita Indipendente come regolato da DGRT 1166 del 2009 e dal progetto D.M. 182/2014 *Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità e smi.*

**ALLEGATO 1 disciplinare servizi per la disabilità****SOGLIE D'ACCESSO ED ENTITA' DELLE COMPARTECIPAZIONI**

TIPOLOGIE DI SERVIZIO	ISEE <7.445,59	ISEE FRA 7.445,59 E 23.826,40	ISEE > 23.826,40
INTERVENTI DI AIUTO ALLA PERSONA IN SITUAZIONE DI GRAVITA' - FORMA DIRETTA	esente	compartecipazione proporzionale	a totale carico dell'utente
INTERVENTI DI AIUTO ALLA PERSONA IN SITUAZIONE DI GRAVITA' - FORMA INDIRETTA	buono entità massima	buono di entità proporzionale	nessun diritto al buono
ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIO-RIABILITATIVA - FORMA DIRETTA	esente	compartecipazione proporzionale	a totale carico dell'utente
ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIO-RIABILITATIVA - FORMA INDIRETTA	buono entità massima	buono di entità proporzionale	nessun diritto al buono

Formula per i calcoli.

**Interventi di aiuto alla persona****FORMA DIRETTA**

$$\frac{X - 7.445,59}{23.826,40 - 7.445,59} \cdot Y = Z$$

X = ISEE SOCIO SANITARIO

Y = costo orario del servizio

Z = compartecipazione oraria del beneficiario

**FORMA INDIRETTA**

$$\frac{X - 7.445,59}{23.826,40 - 7.445,59} \cdot Y = Z$$

x = ISEE SOCIO SANITARIO

Y = importo mensile buono servizio

Z = importo da detrarre dall'importo del buono servizio

Nota:

- Per l'anno 2009 l'importo massimo del buono servizio (Y) viene determinato in € 288,00 mensili
- I buoni servizio/contributi non vengono erogati per importi inferiori a €5,00 mensili.

# DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI SERVIZI RESIDENZIALI

## TITOLO I Servizi residenziali per anziani non autosufficienti

### Articolo 1 Modalità e procedure per l'accesso

I cittadini residenti nella Zona Pisana, accedono al servizio rivolgendosi presso i presidi socio-sanitari territoriali.

All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) all'interno dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- condivisione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari
- attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

La domanda d'accesso deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato o da un familiare o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno o da soggetto appositamente delegato. Alla domanda deve essere allegato, ai fini della valutazione della compartecipazione al pagamento della retta alberghiera, l'ISEE. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, l'UVM fornirà risposte assistenziali appropriate e condivise con il paziente e la famiglia.

L'UVM condivide il PAP con la persona assistita o con il familiare o con i soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno che lo sottoscrive per accettazione fissando a 60 giorni dalla presentazione della istanza completa il tempo massimo per l'erogazione della prestazione.

Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste dal PAP entro i termini suddetti, l'UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la famiglia e fissa entro 90 giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste dal PAP.

Al momento del ricovero deve essere presentata la seguente documentazione:

- esami ematochimici e parassitologici richiesti
- certificato medico attestante la idoneità all'inserimento in Comunità poiché esente da malattie infettive e/o contagiose
- tessera sanitaria
- documento d'identità in corso di validità
- attestato di invalidità (se presente)
- attestato di esenzione ticket (se presente)

### Articolo 2 Ricoveri temporanei

A seguito della valutazione esperita dall'UVM e della successiva elaborazione del PAP possono essere attivati ricoveri temporanei in strutture residenziali per anziani di durata non superiori a due mesi, salvo eccezioni motivate.

### Articolo 3 Modalità di compartecipazione all'ammontare della quota sociale

Con le modalità indicate **all'allegato 1** del presente disciplinare, per il calcolo della compartecipazione alla spesa alberghiera si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale determinata attraverso l'ISEE.

L'interessato o un familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno, al momento del ricovero dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione impegnativa di pagamento.

Il ricovero potrà avvenire solo a condizione di completamento della fase istruttoria e di sottoscrizione dell'impegno finanziario da parte dell'assistito o un familiare o dei soggetti ai quali sono conferite

dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno tenuti alla compartecipazione.

Nei casi in cui il ricovero sia dettato da condizioni d'urgenza che implicano l'attivazione del ricovero anche in assenza del completamento dell'istruttoria, l'interessato o i soggetti di cui sopra dovranno sottoscrivere l'impegno formale alla compartecipazione con decorrenza dal giorno del ricovero.

I ricoveri d'urgenza possono riguardare i casi in cui il mancato ricovero comporti un rischio grave per la salute dell'anziano, come valutato dall'UVM.

La quota di compartecipazione è dovuta in misura del 40%, o nella misura specificata nelle singole convenzioni con le strutture residenziali, nei giorni di assenza per ricoveri ospedalieri, rientro temporaneo in famiglia, vacanza, o altra ragione.

In caso di richiesta di ricovero in RSA fuori dalla Zona Pisana, e qualora ricorrano le condizioni per l'integrazione della retta di parte sociale, l'ammontare dell'intervento pubblico non potrà essere calcolato su importi superiori a quelli vigenti nella Zona Pisana stessa.

Qualora la quota alberghiera della struttura scelta superi l'importo massimo vigente nella Zona Pisana la differenza è a carico dell'utente.<sup>2</sup>

#### **Articolo 4 Residenza anagrafica dell'ospite in struttura residenziale**

Il soggetto ricoverato a tempo indeterminato presso la struttura di ricovero, acquisisce la residenza anagrafica presso il comune in cui ha sede la struttura. Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il comune di provenienza anagrafica al momento del ricovero.

#### **Articolo 5 Graduatoria per l'accesso**

Le domande di ricovero presso strutture residenziali, previa valutazione UVM, vengono inserite nella graduatoria di zona, redatta secondo l'ordine cronologico.

Nella graduatoria relativa alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti la lista d'attesa è articolata al proprio interno sulla base del bisogno della persona e quindi del modulo indicato dall'UVM e sulla base della tipologia temporale (ricovero a tempo indeterminato e ricovero temporaneo).

In caso di urgenza la domanda viene inserita in apposita graduatoria, sulla base della valutazione redatta dall'UVM.

Presso l'UF Assistenza Sociale Territoriale della Zona Pisana sono tenuti:

- a) l'elenco aggiornato dei presidi residenziali per anziani non autosufficienti autorizzati e in regime di convenzione, rispondenti ai requisiti e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
- b) le liste d'attesa redatte secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

## **TITOLO II Servizi residenziali per persone di età inferiore ai 65 anni**

#### **Articolo 6 Modalità e procedure per l'accesso**

Il presente titolo si applica ai soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, grave e medio grave, riconosciuti come tali a norma della L.104/92, in età compresa, di norma, fra 18 e 64 anni.

Si applica inoltre alle patologie a prevalenza psichiatrica nei limiti specificati all'art. 11.

I cittadini residenti nella Zona Pisana, accedono al servizio rivolgendosi presso i presidi socio-sanitari territoriali.

All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione da parte del Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) del Piano Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG)

---

<sup>2</sup> Comma inserito con Delib. Assemblea dei Soci n. 16 del 27/06/2016



- condivisione del progetto con la persona interessata o da un familiare o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno o da soggetto appositamente delegato.
- attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa

Qualora il progetto preveda l'inserimento in RSA il suddetto inserimento dovrà essere convalidato dall'UVM.

La domanda d'accesso deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato o da un familiare o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno o da soggetto appositamente delegato.

### **Articolo 7 Quota sociale e sua integrazione.**

Per il calcolo della compartecipazione alla spesa alberghiera si fa riferimento all'ISEE come disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 come modificato dal decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 e s.m.i. con le modalità indicate **all'allegato 2.**<sup>3</sup>

A tal fine dovrà essere sottoscritta un'apposita dichiarazione - impegnativa dall'interessato o da un familiare o dai soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno o da soggetto appositamente delegato, al momento del ricovero.

Nel caso in cui i redditi, determinati in base all'ISEE non siano sufficienti a coprire l'intero onere relativo al pagamento delle spese socio-assistenziali l'integrazione sarà a carico dell'ente gestore.

Nei casi in cui il ricovero sia dettato da condizioni d'urgenza che implicano l'attivazione del ricovero anche in assenza del completamento dell'istruttoria, l'interessato o il familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno deve sottoscrivere l'impegno formale alla compartecipazione con decorrenza dal giorno del ricovero.

### **Articolo 8 Residenza dell'ospite in struttura residenziale**

Il soggetto ricoverato a tempo indeterminato presso la struttura di ricovero, acquisisce la residenza anagrafica presso il comune in cui ha sede la struttura. Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il comune di provenienza anagrafica al momento del ricovero.

### **Articolo 9 Graduatoria per l'accesso e lista d'attesa**

Le domande di ricovero presso strutture residenziali, dopo essere state valutate dal Gruppo Operativo Multidisciplinare e, nel caso previsto dall'art. 7, dalla UVM, vengono inserite nelle graduatorie di zona.

La graduatoria è predisposta secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande complete. In deroga alla regola dell'ordine cronologico, può essere data priorità alle domande che, sulla base di una argomentata relazione del GOM, si riferiscono a disabili prevalentemente soli con patologie gravi, o in caso di situazioni che mettono a grave rischio l'incolumità della persona.

Presso l'U.F. Assistenza Sociale Territoriale di Zona sono tenuti:

- a) l'elenco aggiornato delle strutture residenziali per disabili autorizzati e in regime di convenzione, rispondenti ai requisiti e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia,
- b) la lista d'attesa redatta secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

### **Articolo 10 Patologie a prevalenza psichiatrica**

Per quanto riguarda le patologie a prevalenza psichiatrica, l'ingresso in struttura avviene con le modalità e procedure definite dal DSM, che elabora il progetto individualizzato.

Il calcolo della compartecipazione alla spesa alberghiera avviene conformemente a quanto previsto nell'art. 7.

---

<sup>3</sup> Allegato introdotto con delibera Assemblea dei Soci n. 19 del 28 ottobre 2016

La modalità di compartecipazione nelle strutture gestite direttamente dal DSM e/o previste nella normativa di settore è disciplinata da apposito regolamento.

### **TITOLO III Servizi residenziali per persone autosufficienti**

#### **Articolo 11 Modalità e procedure per l'accesso**

I cittadini residenti nella Zona Pisana, accedono al servizio rivolgendosi presso i presidi socio-sanitari territoriali.

Nel caso di ricovero di persone autosufficienti l'istruttoria è a cura dell'assistente sociale del luogo di residenza che raccoglie la documentazione necessaria, compresa la certificazione medica che attesta l'autosufficienza, previa valutazione dell' UVM quale caso semplice.

Alla domanda deve essere allegato, ai fini della valutazione della compartecipazione al pagamento della retta alberghiera, l'ISEE ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

#### **Articolo 12 Modalità di compartecipazione all'ammontare della quota sociale**

Con le modalità indicate all'**allegato 1** del presente disciplinare, per il calcolo della compartecipazione alla spesa alberghiera si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale determinata attraverso l'ISEE come modificato dal decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 e s.m.i.

Qualora l'assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica, verrà richiesta la corresponsione da parte dello stesso della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione.

Nel caso in cui i redditi derivanti dal calcolo ISEE non siano sufficienti a coprire l'intero onere relativo al pagamento della spesa alberghiera l'integrazione sarà a carico dell'ente gestore.

L'interessato o il familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno al momento del ricovero dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione impegnativa di pagamento.

Il ricovero potrà avvenire solo a condizione di completamento della fase istruttoria e di sottoscrizione dell'impegno finanziario di tutti i familiari tenuti alla compartecipazione.

Nei casi in cui il ricovero sia dettato da condizioni d'urgenza che implicano l'attivazione del ricovero anche in assenza del completamento dell'istruttoria, l'interessato o il familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno dovranno sottoscrivere l'impegno formale alla compartecipazione con decorrenza dal giorno del ricovero.

I ricoveri d'urgenza possono riguardare i casi in cui il mancato ricovero comporti un rischio grave per la salute dell'anziano, attestata dall'assistente sociale.

La quota di compartecipazione è dovuta in misura del 40%, o nella misura specificata nelle singole convenzioni con le strutture residenziali, nei giorni di assenza per ricoveri ospedalieri, rientro temporaneo in famiglia, vacanza, o altra ragione.

#### **Articolo 13 Residenza anagrafica dell'ospite in struttura residenziale**

Il soggetto ricoverato a tempo indeterminato presso la struttura di ricovero, acquisisce la residenza anagrafica presso il comune in cui ha sede la struttura. Rimane comunque a tutti gli effetti competente per ogni intervento, anche di natura economica, il comune di provenienza anagrafica al momento del ricovero.

#### **Articolo 14 Graduatoria per l'accesso**

Le domande di ricovero presso strutture residenziali vengono inserite nella graduatoria di zona, redatta secondo l'ordine cronologico.

In caso di urgenza la domanda viene inserita con carattere di priorità.

Presso l'UF Servizio Sociale di Zona sono tenuti:

- a) l'elenco aggiornato dei presidi residenziali per anziani autosufficienti autorizzati e in regime di convenzione, rispondenti ai requisiti e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
- b) le liste d'attesa redatte secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

#### **Articolo 15 Incompatibilità**

Il ricovero in R.A. R.S.A. o R.S.D. è incompatibile con l'erogazione di servizi domiciliari o semi-residenziali.

### **ALLEGATO 1 Disciplinare per l'accesso ai servizi residenziali**

In caso di ricovero in strutture residenziali è dovuta una quota fissa di **16 euro giornaliera** e una quota aggiuntiva pari all'importo dell'ISEE socio sanitario diviso 240. Secondo la seguente formula:

$$X = € 16,00 + (ISEE/240)^4$$

dove il valore di X rappresenta la compartecipazione giornaliera

In caso di incapienza rispetto alla contribuzione richiesta l'utente può presentare una istanza di rivalutazione economica che verrà esaminata dalla UF in considerazione dei dati contenuti nella DSU. La UF assume ogni determinazione necessaria per favorire il pagamento della contribuzione dovuta attraverso l'utilizzo di formule giuridiche che valorizzino gli immobili posseduti.

L'ammontare della quota fissa è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci della SdS.

### **ALLEGATO 2 Disciplinare per l'accesso ai servizi residenziali. Titolo II**

In caso di ricovero in strutture residenziali è dovuta una quota fissa di **16 euro giornaliera** e una quota aggiuntiva pari all'importo dell'ISEE socio sanitario diviso 240. Secondo la seguente formula:

$$X = € 16,00 + (ISEE/365)^5$$

dove il valore di X rappresenta la compartecipazione giornaliera

In caso di incapienza rispetto alla contribuzione richiesta l'utente può presentare una istanza di rivalutazione economica che verrà esaminata dalla UF in considerazione dei dati contenuti nella DSU. La UF assume ogni determinazione necessaria per favorire il pagamento della contribuzione dovuta attraverso l'utilizzo di formule giuridiche che valorizzino gli immobili posseduti.

L'ammontare della quota fissa è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci della SdS.

---

<sup>4</sup> Comma modificato ai sensi della Delib. N. 16 del 27/07/2016

<sup>5</sup> Comma modificato ai sensi della Delib. N. 19 del 28/10/2016

# DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

## TITOLO I Servizi semi- residenziali per anziani non autosufficienti

### Articolo 1 Modalità e procedure per l'accesso

I cittadini residenti nella Zona Pisana, accedono al servizio rivolgendosi presso i presidi socio-sanitari territoriali.

All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione del Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) all'interno dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- condivisione del progetto con la persona interessata e/o un familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno
- attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

La domanda d'accesso, deve essere compilata su apposita modulistica dall'interessato o un familiare o con i soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno che lo sottoscrive per accettazione.

Alla domanda deve essere allegato, ai fini della valutazione della compartecipazione al pagamento della retta alberghiera, l'ISEE.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, completa di tutta la documentazione necessaria, l'UVM fornirà risposte assistenziali appropriate alla situazione sociosanitaria dell'interessato.

L'UVM condivide il PAP con la persona assistita e/o un familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno fissando a 60 giorni dalla presentazione della istanza completa il tempo massimo per l'erogazione della prestazione.

Nel caso di impossibilità di attivare le prestazioni assistenziali previste dal PAP entro i termini suddetti, la UVM assicura prestazioni di pari efficacia condivise con la persona assistita e/o un familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno e fissa entro 90 giorni il tempo massimo per attivare le prestazioni previste dal PAP.

L'inserimento ha carattere di temporaneità e sarà rivalutato periodicamente dall'UVM.

### Articolo 2 Compartecipazione al costo del servizio

La retta alberghiera è soggetta a compartecipazione ai sensi dell'**allegato 1** del presente disciplinare.

Qualora il beneficiario decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica, verrà richiesta la compartecipazione massima prevista per la prestazione.

La quota di compartecipazione alle spese è dovuta in misura del 40%, o nella misura specificata nelle singole convenzioni con i gestori, nei giorni di assenza per ricoveri ospedalieri, rientro temporaneo in famiglia, vacanza, o altra ragione.

L'interessato o un familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno prima dell'attivazione del servizio dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione impegnativa di pagamento

### Articolo 3 Graduatoria per l'accesso

Le domande di accesso presso strutture semiresidenziali, dopo essere state valutate dall'U.V.M. vengono inserite nella graduatoria di zona, redatta secondo l'ordine cronologico e sulla base della tipologia delle strutture.

La frequenza può essere prevista sia part time che full time.

In deroga alla regola dell'ordine cronologico, viene data priorità alle domande che, dalla valutazione effettuata dall'UVM risultano in situazione di urgenza.

Presso l'U.F. Assistenza sociale di Zona sono tenuti:

- a) l'elenco aggiornato dei presidi semiresidenziali per anziani non autosufficienti autorizzati e in regime di convenzione, rispondenti ai requisiti e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
- b) la lista d'attesa redatta secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

## **TITOLO II Servizi semi- residenziali per disabili**

### **Articolo 4 Modalità e procedure per l'accesso**

Sono destinatari i soggetti portatori di handicap grave a norma della L.104/92 e medio grave in base alla valutazione del GOM, ad esclusione di patologie a prevalenza psichiatrica, in età compresa, di norma, fra 18 e 64 anni, che hanno assolto l'obbligo scolastico.

All'istruttoria viene dato corso secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e con le modalità di seguito indicate:

- elaborazione da parte del Gruppo Operativo Multidisciplinare (GOM) del Piano Abilitativo Riabilitativo Globale (PARG)
- condivisione del progetto con la persona interessata e/o i suoi familiari
- attivazione dell'intervento o inserimento in lista d'attesa.

La domanda d'accesso, deve essere redatta su apposita modulistica dall'interessato o da suo delegato.

### **Articolo 5 Compartecipazione al costo del servizio**

La retta alberghiera è soggetta a compartecipazione ai sensi dell'**allegato 1** del presente disciplinare.

Qualora l'assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica, verrà richiesta la corresponsione da parte dello stesso della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione.

La quota di compartecipazione alle spese è dovuta nella sola misura del 40%, o nella misura specificata nelle singole convenzioni con i gestori, nei giorni di assenza per ricoveri ospedalieri, rientro temporaneo in famiglia, vacanza, o altra ragione.

L'interessato o un familiare o uno dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno, al momento del ricovero, dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione impegnativa di pagamento.

### **Articolo 6 Graduatoria per l'accesso**

Le domande di accesso presso strutture semiresidenziali non immediatamente attivabili, dopo essere state valutate dal Gruppo Operativo Multidisciplinare vengono inserite nella graduatoria di zona. La frequenza può essere prevista sia part time che full time

Le graduatorie sono predisposte secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande complete. In deroga alla regola dell'ordine cronologico, può essere data priorità alle domande che, sulla base di una argomentata relazione del GOM presentano caratteristiche di urgenza.

Presso l'U.F. Servizio sociale di Zona sono tenuti:

- a) l'elenco aggiornato dei presidi semiresidenziali per disabili autorizzati e in regime di convenzione, rispondenti ai requisiti e alle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia,
- b) la lista d'attesa redatta secondo le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

## **ALLEGATO 1 Disciplinare per l'accesso ai servizi semi – residenziali**

L'utente partecipa con una quota fissa di € 8,00 giornalieri e una quota aggiuntiva pari al 50% dell'importo dell'ISEE socio sanitario diviso 240. Secondo la seguente formula:

$$y = € 8,00 + (0.5 \text{ ISEE} / 240)^6$$

dove il valore di y rappresenta la partecipazione giornaliera

I giorni considerati per la partecipazione sono quelli di effettiva apertura del centro diurno.

In caso di incapacità rispetto alla contribuzione richiesta l'utente può presentare una istanza di rivalutazione economica che verrà esaminata dalla UF in considerazione dei dati contenuti nella DSU.

La UF assume ogni determinazione necessaria per favorire il pagamento della contribuzione dovuta attraverso l'utilizzo di formule giuridiche che valorizzino gli immobili posseduti.

L'ammontare della quota fissa è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci della SdS.

---

<sup>6</sup> Comma così modificato dalla delib. Assemblea dei Soci n. 16 del 27/07/2016

# DISCIPLINARE SERVIZI PER I MINORI

## TITOLO I Interventi educativi

### Articolo 1 Caratteristiche e finalità del servizio

Gli interventi educativi sono rivolti ai minori appartenenti a nuclei familiari a rischio di emarginazione o disagio sociale, che necessitano di sostegno educativo. Hanno lo scopo di ridurre i fattori di disagio e di rischio, creando le condizioni per un miglioramento dei rapporti tra individuo e ambiente (famiglia, scuola, tempo libero). Gli interventi costituiscono una forma di sostegno al nucleo familiare.

Privilegiano la collaborazione con la scuola, la famiglia e i luoghi di tempo libero, attraverso interventi educativi in attuazione degli obiettivi del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) nei luoghi di vita del minore, coniugando la dimensione individuale e di gruppo sia nei confronti dei ragazzi che delle loro famiglie.

Nello specifico tale servizio prevede:

- a) osservazione e ascolto del minore e del nucleo familiare su richiesta del Servizio Sociale e/o altre istituzioni entro un tempo massimo di tre mesi,
- b) attivazione di interventi educativi su progetti individualizzati, concordati utilizzando il contratto d'aiuto scritto fra il servizio sociale, la famiglia ed altri operatori e professionisti dell'equipe territoriale, in cui sono previsti tempi-azioni-verifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi,
- c) incontri protetti richiesti dal servizio sociale,
- d) attivazione/promozione della rete di solidarietà e di prevenzione nell'ambito della tutela dei minori.

### Articolo 2 Obiettivi generali del servizio

L'intervento di assistenza educativa territoriale si propone i seguenti obiettivi:

- favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto di vita in condizioni di sufficiente tutela;
- favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto fra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo nel contesto di riferimento.

### Articolo 3 Destinatari

I soggetti destinatari degli interventi di assistenza educativa sono i minori e le loro famiglie presenti nel territorio della Zona Pisana di età compresa tra 0 e 18 anni per i quali il servizio sociale, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi specialistici, individua una necessità di intervento che prevede la predisposizione di un progetto assistenziale personalizzato sul nucleo familiare.

### Articolo 4 Modalità e procedure d'accesso

L'intervento è, di norma, proposto dall'assistente sociale che redige un progetto assistenziale personalizzato nel quale si tiene conto delle esigenze e delle richieste del nucleo familiare.

Il progetto educativo a cura dell'educatore professionale fa parte integrante del progetto assistenziale personalizzato.

Per l'accesso al servizio è necessario che la famiglia presenti apposita istanza al Servizio Sociale competente secondo quanto previsto all'art. 12 del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali". L'accesso è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione del "contratto di aiuto" da parte della famiglia.

L'intervento può essere prescritto anche direttamente dall'Autorità giudiziaria in tal caso prescindendo dall'istanza della famiglia.

### Articolo 5 Criteri di priorità per l'attivazione del servizio

Hanno priorità di attivazione, in ordine, i seguenti interventi,

1. Gli incontri protetti richiesti dal Tribunale per i Minori e da altra autorità giudiziaria
2. I Progetti Educativi Individualizzati su mandato dell'autorità giudiziaria minorile e/o ordinaria

3. Gli interventi di osservazione del minore nell'ambito dell'indagine socio-familiare richiesta dall'autorità giudiziaria.
4. Gli incontri protetti su valutazione e richiesta del servizio sociale
5. I Progetti Educativi Individualizzati attivati su valutazione e richiesta del servizio sociale
6. Gli interventi di osservazione del minore e/o delle dinamiche familiari su richiesta del Servizio Sociale
7. Gli interventi di prevenzione rivolti prevalentemente a favorire positive esperienze di socializzazione e di crescita dei minori.

### **Articolo 6 Il progetto educativo**

Il P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato) è lo strumento di intervento dell'educatore professionale che prevede obiettivi, tempi, risorse individuali e azioni che si colloca all'interno del PAI e che definisce il percorso educativo.

Al fine di individuare la temporalità delle azioni il P.E.I. deve specificare i tempi previsti per:

- 1) la realizzazione di ciascuna tipologia di intervento:
  - a) l'intervento di osservazione (termine massimo 3 mesi) con restituzione al servizio sociale inviante;
  - b) la realizzazione del progetto educativo (durata massima 2 anni prorogabile in casi di interventi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria) e/o su proposta motivata dell'equipe competente;
  - c) la realizzazione degli incontri protetti richiesti dall'autorità giudiziaria;
  - d) la realizzazione degli incontri protetti richiesti dal servizio sociale (termine massimo 6 mesi);
- 2) le verifiche:

L'assistente sociale almeno semestralmente verifica l'attuazione del contratto d'aiuto sottoscritto dai familiari, coinvolgendo i minori e i loro familiari ed altri operatori e professionisti dell'equipe territoriale.

### **Articolo 7 Iter procedurale e modalità di erogazione del servizio**

L'esame della richiesta o proposta di accesso al servizio viene esaminata all'interno della Commissione zonale di assistenza sociale che si esprime secondo quanto previsto dall'art. 14 titolo II Principi Generali del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali".

L'intervento educativo può essere erogato a domicilio o in luoghi di socializzazione presenti sul territorio, può essere individuale o di gruppo, rivolto a minori o ai loro genitori.

### **Articolo 8 Durata degli interventi**

La durata del servizio è definita nel progetto assistenziale.

### **Articolo 9 Attivazione del servizio e lista d'attesa**

L'attivazione del servizio è subordinata all'accettazione e sottoscrizione del contratto d'aiuto da parte della famiglia o alla prescrizione dell'autorità giudiziaria.

### **Articolo 10 Compartecipazione**

Per il "Servizio Incontri Protetti" disposti dall'autorità giudiziaria, in caso di separazioni altamente conflittuali è prevista una compartecipazione di euro 5 ad incontro per ciascun genitore dopo i primi 3 mesi dall'attivazione.

L'assistente sociale di riferimento deve portare in commissione zonale di assistenza i casi in cui richiede un esonero dal pagamento.

## **TITOLO II Affidamenti familiari**

### **Articolo 11 Caratteristiche del servizio**

E' un servizio svolto da famiglie e singoli attraverso il quale si accoglie e si dà ospitalità a bambini o adolescenti, temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare o provenienti da famiglie con difficoltà.



La famiglia affidataria offre un ambiente idoneo allo sviluppo psico-fisico del minore favorendo i rapporti di quest'ultimo con la famiglia di origine e collaborando con i servizi territoriali e il Centro Affidi, al fine della realizzazione di interventi volti al recupero della famiglia stessa.

L'intervento è disposto dal Servizio Sociale competente, quando esiste il consenso della famiglia d'origine, in tal caso il provvedimento viene reso esecutivo dall'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare). Quando manca l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni.

Il Servizio Sociale valuta l'idoneità delle famiglie e delle persone disponibili all'affidamento. L'affidamento familiare può essere anche part-time.

### **Articolo 12 Centro Affidi**

Il '*Centro Affidi*' svolge un servizio finalizzato alla selezione e orientamento delle famiglie che si propongono per un'esperienza di affidamento familiare; promuove iniziative di sensibilizzazione di sviluppo della cultura ad esso legata; attiva una banca dati relativa alle famiglie disponibili selezionate e formate; provvede all'abbinamento del minore con la famiglia affidataria; procede alla verifica dell'andamento del progetto di affido e sostiene le famiglie affidatarie nel processo di superamento delle difficoltà. Organizza gruppi di sostegno con le famiglie affidatarie.

### **Articolo 13 Durata degli interventi**

La durata dell'intervento è definita nel progetto assistenziale ed è soggetta a revisione e verifica periodica, almeno semestrale.

### **Articolo 14 Contributo per affidamento etero familiari**

Per quanto riguarda l'affidamento etero-familiare è previsto, a titolo di rimborso spese, un contributo alla famiglia affidataria.

Per gli affidamenti a tempo pieno, in base alla deliberazione del Consiglio Regionale DCRT 348/1994 e 364/1993, il contributo mensile può essere determinato in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi titolari dell'assicurazione generale e obbligatoria". Per particolari spese (sanitarie, scolastiche ecc) può essere erogata un'integrazione al contributo. Comunque il contributo economico è determinato in base alle risorse di budget assegnate.

Per gli affidamenti part-time viene erogata una somma che parte dai 100,00 € fino ad arrivare ad un massimo di 250,00 € al mese, a seconda dell'impegno e dell'articolazione oraria previste nel progetto di aiuto. Per particolari spese (sanitarie, scolastiche ecc) può essere erogata un'integrazione al contributo.

Il servizio sociale può eventualmente proporre al comune competente per territorio, ulteriori prestazioni agevolate erogate in base al regolamento adottato dalle singole amministrazioni.

### **Articolo 15 Affidamento familiare a parenti**

L'affidamento a parenti disposto dall'Autorità giudiziaria è disposto senza rimborso spese. Per le situazioni in cui i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità del minore l'Assistente Sociale, previa loro richiesta, proporrà alla commissione tecnica di Assistenza Sociale un contributo economico. Salvo specifiche esigenze si utilizzano in tal caso i criteri di cui al disciplinare per gli interventi economici.

### **Articolo 16 Minori in affidamento familiare che diventano ultradiciottenni**

In conformità alla consolidata dottrina e giurisprudenza sull'art. 147 del c.c., i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole fino al raggiungimento di un'autonomia personale e lavorativa, è necessario garantire il contributo alla famiglia affidataria di minori che abbiano compiuto i diciotto anni e che non abbiano raggiunto l'autonomia.

L'affidamento familiare di ultradiciottenni si riferisce esclusivamente a prosezioni, disposte dal Tribunale per i minorenni, di affidamenti iniziati in età minorile e la cui durata non può superare i 21 anni, secondo la L. n° 39 del 1975.

### **TITOLO III Interventi economici di sostegno alla genitorialità**

#### **Articolo 17 Assistenza economica integrativa**

Si intendono compresi in questa categoria tutti i contributi diretti a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di rischio per il benessere di minori.

#### **Articolo 18 Modalità e procedure d'accesso**

L'intervento è proposto dall'assistente sociale che, in collaborazione con gli interessati e con gli operatori multiprofessionali coinvolti nel caso, inserisce tale intervento all'interno del progetto assistenziale individualizzato che tiene conto delle esigenze e delle richieste del nucleo familiare, delle valutazioni multiprofessionali di tutti gli operatori coinvolti e delle risorse e opportunità del territorio.

Salvo eccezioni specificamente valutate dal servizio, per l'accesso, è necessario che la famiglia presenti formale istanza .

Salvo specifiche esigenze si utilizzano in tal caso i criteri utilizzati dal disciplinare per gli interventi economici. L'assistente Sociale territoriale può evidenziare nella propria relazione i motivi di rischio per la salute dei minori e le azioni di autonomia nell'assolvimento delle responsabilità familiari, e di sostegno alla genitorialità, che determina la deroga al suddetto disciplinare.

#### **Articolo 19 Durata e entità della prestazione**

La durata dell'intervento è definita nel progetto assistenziale personalizzato. La durata non può comunque superare il termine massimo di un anno eventualmente prorogabile per un ulteriore anno in seguito alla riprogettazione degli interventi.

L'entità del contributo è definita nel progetto assistenziale sulla base della proposta del servizio sociale tenuto conto degli obiettivi del progetto e delle risorse finanziarie disponibili.

#### **Articolo 20 Iter procedurale e attivazione del servizio**

L'esame della richiesta o proposta di accesso al servizio viene esaminata all'interno della Commissione zonale di assistenza sociale che si esprime in merito.

L'attivazione dell'intervento è subordinata all'accettazione del progetto assistenziale personalizzato e alla sottoscrizione del contratto di aiuto da parte della famiglia interessata.

### **TITOLO IV Affidamento a strutture**

#### **Articolo 21 L'affidamento ad un servizio residenziale socio-educativo.**

L'affidamento ad un servizio residenziale socio-educativo, da un punto di vista giuridico, può essere di due tipi: consensuale e giudiziario.

L'affidamento al servizio residenziale socio-educativo con il consenso dei genitori viene proposto dall'assistente sociale e adottato dal Dirigente del Servizio con provvedimento motivato e in armonia con quanto previsto dalle vigenti leggi. In tal caso il Tribunale per i minorenni è tempestivamente informato.

L'affidamento a servizio residenziale socio-educativo può essere anche disposto dal Tribunale in assenza del consenso dei genitori (affidamento giudiziale).

### **TITOLO V Inserimenti a valenza socio-riabilitativa**

#### **Articolo 22 Finalità e accesso all'intervento**

Le finalità degli inserimenti a valenza socio-riabilitativa sono le seguenti:

- sostenere il percorso di integrazione sociale e di autonomia e di acquisizione delle regole sociali di comportamento anche in collaborazione con l'Autorità giudiziaria minorile;
- consentire esperienze di socializzazione guidata e di impegno extra scolastico e familiare tali da potenziare e esaltare le abilità sociali degli adolescenti;
- consentire un passaggio accompagnato ad un eventuale inserimento lavorativo.

Si accede al presente intervento unicamente attraverso la presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale e la redazione del Progetto Individualizzato che metta in relazione le abilità/competenze ed interessi della persona con le caratteristiche dell'impegno richiesto e le finalità dell'intervento.

### **Articolo 23 Destinatari**

Possono accedere agli inserimenti a valenza socio-riabilitativa le persone di età compresa fra i 16 e i 18 anni, per le quali il Servizio Sociale Professionale ha redatto il Progetto Individualizzato di Intervento e ha proposto l'inserimento.

Gli interventi previsti dal presente titolo non hanno alcuna natura di prestazione lavorativa e non possono essere in nessun modo assimilati a una prestazione intercorrente tra la SDS e il beneficiario a nessun effetto contrattuale o previdenziale.